ANNO I. Torino, Giovedì 9 marzo 1848. *Num.* 31.

NAZIONALITÀ PROGRESSO

L' OPINIONE

MONARCATO LEGALITÀ

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI DA PAGARSI ANTICIPATAMENTE

	1.° *Bim.*	2.° *Trim.*	*Primi* 5 *mesi*	2.° *Sem.*	1.° *Anno*	*Anni successivi*
In Torino, lire nuove	10 »	12 »	21 »	22 »	38 »	40 »
Franco di Posta nello Stato	11 50	13 »	23 »	24 »	42 »	44 »
Franco di Posta sino ai confini per l'Estero	12 50	14 50	25 »	27 »	48 »	50 »

Per un sol numero si paga cent. 30 preso in Torino, e 35 per la Posta.
Il Foglio viene in luce tutti i giorni, eccettuate le Domeniche e le quattro prime solennità dell'anno.

ASSOCIAZIONI E DISTRIBUZIONI

In Torino, alla Tipografia EREDI BOTTA, via di Doragrossa, presso i PRINCIPALI LIBRAI, e presso F. PAGELLA e C., via Guardinfanti, 5.
Nelle Provincie presso gli Uffizi Postali, e per mezzo della corrispondenza F. PAGELLA e Comp. di Torino.
Per la Toscana gli abbonamenti si ricevono presso il sig. VIESSEUX in Firenze.
Negli altri Stati ed all'Estero presso le Direzioni Postali.
Le lettere, i giornali e gli annunzi, dovranno indirizzarsi franchi di Posta alla Direzione dell'OPINIONE, via del Fieno, n.° 19.
Gli annunzi saranno inseriti al prezzo di cent. 15 per riga.

TORINO, 9 MARZO

IL CLERO È CITTADINO?

La questione, se nel clero si rinvengano le capacità volute per l'esercizio de' diritti politici, affermata dagli uni, fu già impugnata da noi; e se al presente torniamo sulla stessa materia non è per ira, o per dispetto, o per avversione ad un ceto rispettabilissimo o per ispirito di contraddizione o per altro qualsiasi men degno motivo; ma perchè il sentir nostro parte da un' intima convinzione e ci sembra fondato sopra i più inconcussi principii di diritto e sulla cattiva esperienza che se ne fece tutte le volte che quei principii furono violati. Senza occuparci a ribattere le opinioni altrui, ci basterà di stabilir bene le nostre; e se elle sono appoggiate alla verità ed all'evidenza, si faranno strada da sè.

Venendo alla materia si domanda: Se il prete non è cittadino; e noi rispondiamo risolutamente No! ed eccone il motivo.

Base di qualunque società civile, e fonte da cui derivano tutti i diritti civili, è il matrimonio. Abbiam detto una società civile, perchè una società di selvaggi può benissimo farne senza, e i connubi, qualunque si siano, bastano ai rozzi suoi bisogni. Il matrimonio costituisce la famiglia, e l'unione di molte famiglie costituisce la città, la città, inteso questo vocabolo nel senso politico (*civitas*) e non nel senso geografico (*urbs*). Quindi se il matrimonio è il patto fondamentale, senza di cui non può essere una civile società, ne viene per conseguenza che il matrimonio sia eziandio il patto fondamentale, senza di cui non vi sono nè cittadini, nè cittadinanza, nè i rispettivi diritti di quelli o di questa. Ma il prete cattolico è per proprio istituto irrevocabilmente escluso dal matrimonio, e per conseguenza è anche escluso dalla società civile; ei forma parte di un'altra società, di una società spirituale, ecclesiastica, extra-mondana, che gode il protettorato delle leggi equitative, gode i benefizi della società civile in quanto concerne la tutela de' personali suoi diritti; gode eziandio di una stima, di una onorificenza, di una reverenza, specialmente attaccata al suo grado; gode finalmente il diritto della cittadinanza naturale, ma punto non gode quello della cittadinanza politica.

Dunque li scapoli non sono cittadini? — Adagio, signori, non mutiamo i termini. Lo scapolo è tale volontariamente: egli non ha rinunciato al diritto del matrimonio, anzi virtualmente lo ritiene, e si riserva di esercitarlo quando gli piace, forse domani, forse di qui ad un mese, ad un anno, forse mai: ma in qualunque ipotesi egli è il padrone del suo diritto, e può farne uso o non uso come buon gli pare. Ma tale non è la condizione del prete: il matrimonio gli è interdetto, ed egli stesso ne ha fatto una rinuncia irrevocabile: egli non può essere marito, egli non può menar moglie, egli non può essere padre, egli insomma non può costituire la famiglia, non ne ha il diritto, non lo può avere, se non abiura la sua condizione, vale a dire, se di prete cattolico non si fa protestante, calvinista, ebreo, turco, o qualche cosa di simile.

Adunque l'esclusione del clero dall'esercizio dei diritti politici, non è una parzialità, non una ingiustizia, ma è un' esclusione fondata sul principio medesimo che costituisce la società civile, la città e la cittadinanza e i rispettivi loro diritti. Se il prete ha rinunciato egli stesso a questi diritti perchè ora vuole che gli competano?

Venendo alle ragioni di fatto, ripetiamo quello che abbiam detto altre volte, cioè avere insegnato l'esperienza, che ovunque i preti hanno voluto mischiarsi di politica, diventarono trascurati nei loro doveri, si lasciarono corrompere dall'ambizione, dall'avarizia, dallo spirito di cabala, di raggiro e perdettero quella dignità che è loro tanto indispensabile per acquistarsi la riverenza e la fiducia del pubblico.

Supponiamo per ipotesi che ai preti sia data la capacità di essere elettori od eleggibili; supponiamo che in un'assemblea vi siano tre curati di tre diverse parrocchie e che i componenti di quell'assemblea siano discordi e si dividano in tre fazioni. In simili casi e specialmente quando gli spiriti si scaldano un po', è assai difficile la parte neutra: così supponiamo che dei nostri tre curati, l'uno tenga per l'una, l'altro per l'altra, il terzo per la terza fazione. Alla fè! sarà pur bello il vedere tre parrochi, che per ministero dovrebbero ispirare e mantenere la concordia, contribuire invece a fomentare la discordia; sarà pur bello il vederli saltare su per le panche, rabbuffarsi la zazzera, infiammarsi in viso come polli d'India, smaniare, gridare, strepitare, e regalarsi eziandio qualche ingiuria, e gettarsi cogli uni, e insusurrare gli altri, e far l' intrigante e l' imbroglione. Sarà uno spettacolo, non pur bello, ma edificantissimo, che ve ne pare?

Direte che vi regaliamo una caricatura! Mainò: vi abbiamo esibito per ipotesi, quello che abbiamo noi veduto trecento volte succedere di fatto.

Poichè siamo in cammino colle ipotesi, facciamone un'altra. Supponiamo una camera di pari o un senato o quel che più vi piace ove abbiano sede i vescovi; supponiamo che ivi abbiasi a trattare di una legge, a cagion di esempio, sui lupanari, o di provvedimenti di polizia contro il morbo sifilitico, o relativi alle maschere, o leggi daziarie sull' importazione delle sanguisughe ecc. ecc.; sarà pur bello il vedere que' monsignori colla loro croce al collo e il loro abito violetto, discorrere gravemente di sanguisughe, di maschere, di lupanari e di morbo sifilitico. Neppur questa volta ci riprendete che pigliamo la cosa dal lato ridicolo; noi parliamo sul serio, e se volete convincervene pigliate in mano le discussioni delle camere di Francia, dell'Inghilterra e del Belgio, e questioni del conio all' incirca di quelle che ho testè accennate e di un argomento al tutto fuori di portata del ceto ecclesiastico, ne troverete assai più che non ne bramate.

Onde concludiamo anche da questo lato, che poichè il diritto esclude li ecclesiastici dalle faccende politiche, la convenienza, la decenza, la morale publica e l'onestà clericale vogliono risolutamente che non si deroghi a quel diritto.

Del resto che importa se in Sicilia vi fu un braccio ecclesiastico, se nella Sardegna vi fu uno stamento ecclesiastico, se in Francia....., se in Ispagna......, se in Germania......, se.... se...., se insomma nel medio-evo vi fu una confusione di diritti e di doveri, di temporale e di ecclesiastico, di sacro e di profano? Nel medio-evo la società era ancora informe, l'arte di governare era ancora

---

APPENDICE.

—

IL NOSTRO CORRIERE.

Mercoledì 8 febbraio.

Lasciatemi anzi tutto fare una *dichiarazione*. — Nel num. 29 di questo giornale, pubblicavasi un breve consiglio agli emigrati Lombardi; noi sappiamo l'onestà dell' intenzione di chi lo ha scritto: tuttavia, siccome vi hanno alcune frasi che da taluno furono male interpretate, e così corsero risico di dar luogo a brutti appigli, mi preme di dire, che la nostra affettuosa stima e simpatia, e la mia in ispecie, son sempre calde e vive verso della emigrazione lombarda, a buona parte della quale mi legano antichi vincoli di fraterna amicizia e concilia rispetto e ammirazione il sacro titolo che porta e la generosa operosità con cui alcuni membri di essa sappiamo aver incominciato vivere i dolorosi giorni dell' esilio. L'autore parlava alquanto severamente, ma in sulle generali; però discendendo alle particolari, io mi trovo in debito di attestare che per quel poco che mi conosco dell'emigrazione lombarda, nessuna delle severe parole di quell'articolo può esserle diretta: sia dunque intesa ma non frantesa l'intenzione dell'autore, e quanto a me, per troncare netto, dirò che tutto ciò che tocca di Lombardia, desta in me un senso di suscettività più malaticcia che dilicata: vorrei non parlarne, eppure ne parlo spesso, ma in guisa ratta, inquieta, come si parla d'una cara memoria, d'un bene perduto.

Asciugo un istante un non so che d'umido sulla gota, e ripiglio le mie pretensioni all'essere lieto. Dunque, tanto il carnevale che i Gesuiti sono andati per non tornar mai più: li metto insieme apposta. I Gesuiti se l' hanno data a gambe per la maggior gloria di Dio, e per la tranquillità delle sue creature. I poveretti hanno finito di parlare in diminutivi, vezzeggiativi e superlativi: più non udremo il sale attico de' loro boccaccevoli discorsi: i loro cappelli più non adombreranno le nostre vie; le eredità d' indi innanzi saranno certe di adagiarsi negli eredi naturali. Qualche calunnietta di meno non porterà danno alle popolazioni. Chi ha doni votivi da offrire, potrà indirizzarsi ad altra santa riconosciuta dal calendario; del resto santa Filomena penserà lei a rivendicare i proprii diritti sui calici d'oro, sui polvigli trapuntati, sulle collane lucenti di perle e diamanti che i reverendi acconsentivano ad accettare in nome suo, con tanta cortesia.

State certi che i Padri nel loro cabotaggio ci borbotteranno cristianamente il rosario alle spalle, che con soave murmure di periodetti, predicheranno, ove loro venga fatto trovare un pulpito ed un uditorio, che la città di Torino è città vandalica, che il re è un eretico: spero che Torino non ne diverrà epilettica; ed il re, che oltre all'essere il primo personaggio del regno gerarchicamente, ha dato prove d'esserne socialmente l'uomo più probo, non se ne darà certo per disperato. Le cose si comporranno abbastanza bene senza loro, e tutto anderà, dico, pel meglio alla maggior gloria di Dio, e tranquillità delle sue creature.

Avrei voluto assistere alla frettolosa vendita che i Padri fecero della roba loro; ma due ragioni me ne distolsero. La prima è che i prezzi correnti a quell'asta erano sì esigui e meschini, che mal m'avrebbe saputo approfittarmene: le bottiglie di malaga si gittavano per pochi soldi: scatole di finissimo cioccolatte l'aroma classico de' Gesuiti, arredi di letto, frangie dorate, ecc., tutto si regalava per poco meno che nulla. Gli è vero che tutta quella roba essendo frutto di devozioncelle, di spirituali consiglietti, a loro costava meno che non si vendea. La seconda è, che trasformato di repente di uomo di toga in uomo d'armo, il tempo mio più non m'apparteneva. Tralascio di descrivervi il curioso senso in me suscitato dal novello arredo che mi penzigliava dal fianco, e che tratto tratto m'impeciava il libero esercizio delle gambe'

incerta; i principii legali e le teorie di diritto erano tuttavia sconosciute; il fatto costituiva il diritto, la forza stava in luogo della ragione; il potere militare e feudale cercava d'invadere tutto e di sottometter tutto alla autorità della spada, il potere ecclesiastico cercava di opporvisi e faceva bene. Ma ora non siamo più nel medio-evo, non viviam più in mezzo al disordine; al contrario la società si sta ricostruendo su basi equitative, nazionali e giuristiche; ed è quindi strano che nell'istante medesimo, in cui si vuole che ogni potere sia esattamente definito, si abbia a cadere nella contradizione antica di confondere i limiti che separano il politico dall'ecclesiastico: limiti, la cognizione e la separazione precisa de' quali costò alla umana società otto secoli di guerre.

Noi abbiamo detto altresì che i canoni della chiesa vietano agli ecclesiastici d'impacciarsi di cose temporali, e segnatamente delle politiche che più ancora delle altre li distraggono dal loro ministero; ma v'ha chi pensa che questo divieto sia di molto antica data, perchè sale ai canoni apostolici, e che perciò sia caduto in disuso. Eppure se non andiamo errati, niente evvi di più costante nella disciplina della chiesa, quanto la proibizione anzidetta; per convincersene non si hanno che ad aprire le grandi collezioni de' concili, e cominciando dagli atti apostolici, lavoro del III secolo, scendendo fino al concilio di Trento, si troverà dal più al meno ripetuta sempre la medesima cosa. Nè importa il dire che trattandosi di materia meramente temporale que' canoni non hanno alcuna autorità legislativa se non li confermi il principe: imperocchè riguardano il foro interiore della coscienza dell'ecclesiastico, riguardano i doveri impostigli dal suo stato; come riguardano il foro della coscienza e i doveri di un ecclesiastico il non frequentare una festa da ballo, nè convivere con una concubina, abbenchè il principe non proibisca nè l'uno nè l'altro.

Dunque il prete non è cittadino, perchè non ha le condizioni che veramente costituiscono il cittadino, nel suo preciso significato politico: e resta perciò escluso dall'esercizio di quei diritti politici, che al solo cittadino si appartengono. Vi è escluso altresì per legge ecclesiastica, essendo questo un punto costante nella disciplina della chiesa; e vi è finalmente escluso dall'onestà ecclesiastica, perchè un prete il quale si mescoli di affari politici deve necessariamente trascurare i doveri del suo stato e mettere a troppo rischio la sua moralità.

A. B.-G.

STATI ESTERI.

PARIGI. — 4 *marzo*. — Si è costituita una commissione per chiamare alla difesa della repubblica tutti i patrioti sperimentati. Eccone il manifesto:

Una incessante vigilanza, un patriottismo splendido, una devozione energica sono i sentimenti che animano il governo provvisorio, sono i sentimenti che la repubblica richiama. Prestino adunque il loro soccorso tutti i buoni cittadini.

Le rimembranze del 1830 hanno svegliate certe voglie che importa assaissimo di moderare. Già gli *habiles* hanno, a forza di circuizioni o di malizie, ottenuto alcune nomine poco meritate; noi vogliamo schiarire il governo di cui hanno sorpresa la religione.

Per ritenere il governo provvisorio sovra un pendio così precipitoso, moltissimi cittadini sperimentati nominarono una commissione incaricata di riclamare il concorso dei patrioti. I cittadini devoti sentiranno il bisogno d'unirsi più strettamente che mai, perchè dalla loro unità dipende la salvezza della repubblica.

Gli uomini avidi risorgono invariabilmente il giorno dopo una vittoria; bisogna che il governo salvi la Francia rendendo per sempre impossibile una tirannia novella.

(*Démocratie pacifique*).

— Risoluzione adottata dalla società della strada ferrata del Nord:

Il riparto dei prodotti sarà fatto nel modo seguente:

Capitolo I. Pagamento dei salarii.

— II. Interesse del capitale e ammortimento.

— III. Partizione dei benefizi nella proporzione del capitale danaro col capitale lavoro rappresentato dalla somma dei salarii.

Ecco la proposizione che aveà fatta alla compagnia il sig. Olinde Rodrigues;

Oramai, in tutte le imprese industriali, tutti i lavoratori, operai, soprintendenti (*contre-maîtres*), impiegati, ingegneri, direttori e gerenti saranno associati agli azionisti in ragione del lavoro degli uni e del capitale degli altri.

I benefizii, disponibili dopo il pagamento dei lavoratori e quello dei dividendi del capitale per interesse e ammortimento, saranno ripartiti tra tutti, secondo la cifra del salario o del dividendo di ciascuno.

(*National*).

SVIZZERA. — *Berna*, 28 *febbr.*—Il grande avvenimento che successe in Francia invogliò il direttorio federale svizzero ad indirizzare ai governi cantonali la seguente circolare:

Onoratissimi Signori

Il direttorio federale apprese, ma non ancora per via officiale, la notizia certa che scoppiò in Francia una rivoluzione, che dal 22 sino al 24 a sera la popolazione di Parigi s'è battuta colle truppe di linea e la guardia municipale, e che il 23 alle 10 la repubblica fu proclamata. Gli ultimi corrieri di Parigi non sono arrivati nel capo-luogo federale, e per ciò il direttorio non ha potuto ricevere alcuna comunicazione officiale dall'incaricato d'affari a Parigi, sig. Delley. Le voci che corrono ed i rapporti dei giornali sul risultato della rivoluzione sono contradittorii; tuttavia si può ammettere come positivo che avvenimenti della più alta importanza si preparano in questo Stato vicino, e che la prima fase in cui entrò ha forse già ricevuto una soluzione.

La posizione che la confederazione, attesa la sua topografica situazione, occupa nel sistema degli Stati europei, impone al direttorio federale il dovere di chiamare l'attenzione degli alti governi cantonali sovra gli avvenimenti, che si preparano in diversi Stati, e di esporre loro il punto di vista sotto il quale bisogna guardare ed apprezzare la posizione della Svizzera relativamente agli Stati vicini.

Sotto qualunque aspetto si presenti l'avvenire, la confederazione svizzera avrà per dovere il mantenere in ogni circostanza, e con tutte le sue forze, la neutralità che si è procacciata. Questa professione di fede è fatta tanto più pubblicamente quanto che il direttorio non teme alcuna tendenza in senso opposto; ora giova, dopo gli avvenimenti che succedettero nell'interno, esercitare una grande vigilanza per evitare tutto ciò che potrebbe produrre imbarazzi e complicazioni.

La confederazione svizzera dee difendere con energia, contro le diverse insinuazioni dello straniero, il principio del non intervento. Ma bisogna eziandio, secondo il modo di vedere del direttorio federale, che essa s'astenga da ogni specie di dimostrazione, da cui si possa inferire che non sia fedele a questo principio. La Svizzera considera l'ordine e la regolarizzazione degli affari interni come un dovere intorno a cui essa sola ha il diritto di pronunziare; adunque essa dee cercare per quanto è in lei di mantenere costantemente la sua neutralità, quando sorgono conflitti negli Stati stranieri, e sotto questo rapporto adempire conscienziosamente ai trattati esistenti.

Per altra parte poi gli è dovere di tutti gli alti Stati di non mai perdere di vista questi avvenimenti che sono di così alta importanza, e qualunque ne sia il colore che prenderanno le cose, e qualunque ne sieno le conseguenze che potranno risultare, e di prendere misure perchè la confederazione, nella sua generalità, sia pronta ad ogni eventualità e perchè impreviste circostanze non la mettano in imbarazzi.

In conseguenza il direttorio federale si vede obbligato ad invitare instantemente gli Stati non a procedere già fin d'ora ad un armamento, ma a riempire nei materiali di guerra i vuoti che potrebbe aver fatti la passata campagna, a organizzare tutte le forze armate per essere in istato di rispondere convenevolmente ad un appello eventuale della confederazione.

Questo invito è a sufficienza giustificato dalle serie congiunture dell'epoca presente, e la sperienza dovrebbe dare alla Svizzera lezioni salutari.

Riservandosi a far conoscere, per quanto sarà possibile, agli alti Stati il corso di questo affare, il direttorio federale invita inoltre tutti i governi, e specialmente quelli dei cantoni confinanti colle frontiere, ad informarlo degli avvenimenti che vi hanno relazione. Bisognerebbe vegliare esattamente sul corso degli affari, e dare al direttorio comunicazione di tutto che può essere interessante per la confederazione.

Ma se i rifugiati, di qualunque paese si sieno, dovessero passare armati o non armati nel territorio confederale, bisognerebbe conceder loro un soggiorno tranquillo, conforme al diritto d'asilo e secondo le leggi dell'umanità; i primi intanto dovrebbero essere immediatamente disarmati, e inoltre si veglierebbe che non abusassero dell'asilo per farne centro di mene contro gli Stati vicini.

Il direttorio federale coglie quest'occasione per ecc.

(Seguono le soscrizioni) *(Constitutionnel)*.

Togliamo dal *Repubblicano* le seguenti considerazioni sulla rivoluzione di Neuchatel.

CONFEDERAZIONE SVIZZERA.

La rivoluzione di Neuchatel è un avvenimento del massimo rilievo per la confederazione. Cantone svizzero e feudo della Prussia ad un tempo, associando in modo bizzarro le forme del principato e qualche apparenza di democrazia, Neuchatel faceva parte di una confederazione di repubbliche, conservando tutti gli elementi antipatici al reggimento repubblicano. Dal momento che questo paese veniva incorporato nella Svizzera, il re di Prussia cedeva gran parte della sua sovranità sul medesimo, perchè la incorporazione si faceva senza condizioni e senza restrizioni. Il Cantone di Neuchatel veniva quindi equiparato a tutti gli altri membri della Confederazione in guisa che il medesimo potesse liberamente ed effettivamente partecipare a tutti gli atti, a tutte le deliberazioni e fosse quindi vincolato e tenuto a tutte le prestazioni e a tutte le obbligazioni emergenti dal Patto e dall'autorità della Dieta. Ed avvi di più: il re di Prussia sciolse il paese di Neuchatel dalla di lui sovranità al segno che, per tutti i rapporti colla Confederazione, il rese indipendente dalla reale sua autorità, e consentì, con patto espresso, che nelle relazioni federali il potere sovrano risiedesse e si esercitasse unicamente ed esclusivamente dal consiglio del paese.

Con questo il re di Prussia non manteneva nulla di comune colla Svizzera; nè la santa Alleanza, gelosa come era nel 1815 dell'equilibrio europeo, avrebbe potuto permettere che una delle principali potenze del nord, potesse, direttamente o indirettamente, esercitare nella Confederazione una parziale influenza qualsiasi; nè la Svizzera avrebbe potuto accettare giammai che, per la cessione d'un territorio che non fa parte essenziale delle sue frontiere, fosse compromessa o lesa l'indipendenza federale. Ma nei rapporti interni di legislazione e di amministrazione rimaneva il principio monarchico: le leggi si emanavano in nome del re, in nome del re si amministrava giustizia, e in nome del re si governava, si levavano le imposte e si faceva sentire il peso di una dominazione di cui nessun altro de' Cantoni confederati ha idea.

La stessa costituzione tenevasi dal re, e taluno alla tribuna e colla stampa sosteneva che dessa era rivocabile a libito del sovrano, quasichè al principe fosse lecito di venir meno a stipulazioni solennemente contratte, nelle quali un terzo è entrato, la Svizzera.

---

ed altre minuzie che poco importano alla gravità storica per dirvi innanzi tutto il come la guardia nazionale venne organizzata. Questo come ha del miracolo. Alcuni buoni cittadini giustamente spaventati dall'incomposto rimbombio che mandavano vaganti ed attruppate moltitudini, le quali correva voce dovessero trascorrere ad illegali dimostrazioni sotto le finestre di questo palazzo e di quello stabilimento, si ragunarono in numero di dodici, e deliberarono chiedere al governo armi per difendere e mantenere l'ordine publico. Corri e prega, discuti ed argomenta, eglino in men di tre ore ebbero ottenute le sperate approvazioni, trovati cinquecento cittadini, ed allestita di tutto punto una guardia nazionale. Il che vuol dire che quando l'alacre volontà di un popolo ci si mette, tre ore equivalgono a tre mesi. La novella milizia si elesse a capo un illustre guerriero, di cui vorrei pure dir qualcosa del tanto da dirsi, se egli di quassopra non m'accennasse di tacere..., vuo' dire che il colonnello Durando.... Allora, ve lo confesso, con quest'uomo in capo alle nostre file, se il re ci avesse detto: Figli miei, volete seguirmi... al di là del fiume?... Noi comecchè cinquecento sia uno smilzo numero rimpetto a molte migliaia, noi, neppur uno eccettuato... non avremmo esitato a seguirlo... Ma il re non ci disse nulla; il perchè, aspettando di passare il fiume, ci siamo sieduti sulle panche ammarcite sotto i portici del caffè S. Carlo.

Ei non v'ha luogo a scherzare coll'Austria: sappiamo che ella si sta agguerrendo ferocemente. Grandi masse di multiformi facce scorrazzano su e giù per l'impero come altrettanti giudei erranti, senza i cinque soldi in saccoccia. A Milano gli esercizii militari procedono con furore perchè ciò ch' altri capisce in un giorno, ci vuole un mese a farlo entrare in quelle benedette zucche. Dalla nuova repubblica francese in poi, la disciplina fa colà de' lodevoli progressi: nel qual proposito vi voglio raccontare un bel fatto. Due file d'Austriaci stavano bevendo le istruzioni di un caporale dai mostacci di sego, e dal naso rincagnato, in piazza d'arme. Si trattava, da quindici giorni circa, dell'astrusa operazione di alzar alternativamente una gamba dopo l'altra: al comando di sollevare tutte le sinistre, uno de' soldati che forse in quell'istante avea il suo po' di mente rivolto alle contrade finitime alla Turchia, invece di muovere la sinistra, inoltrò la destra: sicchè la sua destra, e la sinistra del vicino protendevansi in pariglia. Il caporale sbirciata ben bene la fila, e scoperte due gambe vicine, sospettò, non sappiamo con quale fondamento, ch'elleno appartenessero ad un solo individuo, e nel dolcissimo idioma, sclamò:

— Chi è quell'asino che alza tutt' e due le gambe?

Gli ordini disciplinari essendo fierissimi, il povero soldato non ebbe cuore di negare il fatto, e la stessa mattina fu battuto fino allo svenimento.

La *Gazzetta universale* guata per ischisa alla repubblica francese, e poi con aria di millanteria sclama eroicamente: *Caveant consules ne quid detrimenti respublica capiat.* Noi pietosamente ammoniamo la Gazzetta austriaca a non pigliarsi tanto fastidio per la lingeria d'altri quando ella ha bisogno di lavar molto molto speditamente e quetamente la propria. Ella conosce bene qual è il ministero di finanze che ha mangiato il pane fino agli orlicci, e che comincia a mangiarne del raffermo: ella sa che cosa c'è di nuovo negli Stati germanici Lì ci vuol altro che venirci fuora a crocidare proverbii latini! Stia zitta, e non venga a farci il giorgio pe' piedi. Si ricordi la *Gazzetta* che i giorni 22, 23, 24 febbraio Cracovia si risvegliava, e Luigi Filippo aiutava a riaddormentarla: e che i giorni 22, 23, 24 febbraio hanno decretato a Luigi Filippo quel castigo che meritava: le date, e le coincidenze croniche, non bisogna trascurarle, perchè elleno contengono sovente un avviso provvidenziale.... Ma davvero io non so spiegare ciò che ho qui dentro oggi: ogni sforzo per ridere mi muore fra le labbra: ho cominciato seriamente, e seriamente conchiudo guardandomi intorno, e chiamando a tutti i buoni Italiani che cosa pensano di tutte queste nuove d'agitazione e di febbre Italiana!... Dio protegga l'era novella! ha detto il Re.

T.

Comunque sia, la vita politica era divenuta omai esosa a Neuchatel, dacchè il suo governo s'era scagliato con tanto ardore nella reazione. Nel 1832 vi si tentò una rivoluzione, ma fu vano sforzo che ebbe le sue vittime, i suoi martiri. D'allora in poi, il partito liberale che non era lontano dall'avere la maggioranza dei cittadini, combattè costantemente il partito realista che aveva il potere. Quando la quistione dei principii cominciò ad agitarsi, la Prussia si giovò del suo principato e ne usò in ogni maniera per influire nella Dietà, e nella Confederazione. Non faremo in proposito la storia degli ultimi quindici anni; la dichiarazione della neutralità di Neuchatel e la convocazione ivi fatta di una conferenza diplomatica è una conclusione degna dei precedenti.

L'esito inaspettato della guerra ed altre circostanze hanno mandato a vuoto quella conferenza; ma là quistione sarebbe tuttavia rimasta, senza l'ultimo avvenimento. Finchè la Prussia vantava diritto sopra Neuchatel, questa potenza aveva in mano il costui voto in Dieta. Or è a questo voto, a questa costante, sorda straniera influenza che la Svizzera deve in gran parte le sue passate vicende e le sue sciagure.

Al dire dei più gravi pubblicisti che abbian giudicato la Svizzera, Neuchatel è la piaga inguaribile che ammorba la Confederazione. Nessuno fin qui ha creduto che vi potesse essere rimedio, perchè nessuno credeva così vicino il cataclismo di Francia. La rivoluzione di Neuchatel, così opportuna, così rapida e così bella guarisce la gangrena e fa scomparire l'anomalia politica. Questo fatto avrebbe potuto essere, in altri tempi, una cagione di guerra; oggi nol può essere. Il governo di Neuchatel avrebbe, lui vivente, potuto richiedere e ottenere l'assistenza e il soccorso federale, qualora l'avesse voluto. Ma, ebbro di sè stesso, e cieco pertinacemente, non volle vedere la gran manifestazione della pubblica opinione, e non s'accorgeva di vacillare quand' era già caduto irremissibilmente. Ei preferì di ostentare forza e popolarità, e domandò unicamente al direttorio di essere premunito dall'aggressione di altri Cantoni. Era l'idea fissa di Calame e di Favarger, che le invasioni dei corpi franchi soltanto avevan fatto le ultime rivoluzioni in Isvizzera; e ben sta loro che intanto che si allarmavano dello spauracchio fantastico alla frontiera, il loro potere si schiantava come un giuoco di fanciulli, dalla gente domestica.

Or che la rivoluzione è fatta, la Svizzera non potrebbe più intervenire senza violare a un tempo l'umanità e il diritto storico. Il patto obbliga tutti i cantoni e l'autorità federale ad accorrere in soccorso, quando un governo ne fa la richiesta. Ma dal momento che il governo requirente è caduto e sostituito da un altro governo, il dovere dell'intervento cessa, e subentra l'altro dovere di rispettare la novella emanazione della volontà popolare. L'autorità federale non ha, a termini del Patto, che il dovere di ripristinare la pace, senza violentare la maggioranza. Ma, nel caso presente, appena la quiete fu turbata, che venne ristabilita sopra più solide fondamenta. L'autorità federale commetterebbe una solenne ingiustizia, porterebbe la guerra laddove è ordine, imporrebbe colla forza un governo aborrito e balzato dal voto quasi unanime del popolo, se intervenisse a ristabilire il potere antico. Non interverrà adunque il direttorio.

Ma, potrà accorrere la Prussia? È impossibile. Nella Svizzera non potrebbe entrare un soldato prussiano in arme, senza rompere ad una guerra. Or la Prussia non è in grado di fare la guerra, nè la farebbe per Neuchatel. La Germania è in brage, e ogni soffio d'aria potrebbe eccitare la gran fiamma; e i sovrani che vedono spaventati il lago di fuoco onde sono circondati, non oseranno eccitare quel soffio.

Potrà invece la Prussia riclamare dal direttorio man forte per ripristinare il suo governo? Sarebbe questa una stolta, indebita pretesa. Come abbiamo detto sopra, la Svizzera non ha obbligazioni nè diritti da far valere col re di Prussia, ma sì col cantone di Neuchatel. Qualunque sia la forma del governo di un cantone, è indifferente per la confederazione, quando non ne risulti pericolo comune. Obbligo preciso della Svizzera, fondato sul patto federale e sui principii d' indipendenza e di sicurezza, sarebbe al contrario di opporsi con ogni forza a qualsiasi mezzo di coercizione o di ostilità che volesse usare la Prussia. In ciò il direttorio ha ottimamente compreso la quistione di diritto, e calcolate tutte le grandi conseguenze del principio, quando rispondeva al ministro prussiano che la Svizzera non ha rapporti di sorta con la Prussia, circa Neuchatel. Se il direttorio e la dieta non si lascieranno circonvenire dalle astuzie e dalle perfidie della diplomazia, noi non dubitiamo che l'affare di Neuchatel sia per sempre deciso nel senso patriotico e nazionale.

Per intanto stia il governo repubblicano, e il direttorio avvisi a proteggerlo e sostenerlo, siccome è suo dovere, se turbato nello sviluppo della sua azione pacifica facesse appello ai confederati. Oggi la Svizzera può alzare alta la fronte; domani potrà anch'essa una volta ripetere alla diplomazia quello che sentì dire così spesso da lei — è un fatto compito.

BERLINO. — 25 *febbraio*. — Una crisi sembra che si prepari nella Boemia al momento in cui il governo austriaco si trova nella necessità d'impiegare tutte le sue forze a domare il movimento nell'alta Italia: ciò spiega la posizione che prese alla frontiera di Boemia una parte dell'armata prussiana. Il movimento della Boemia potrebbe non restare estraneo alla Prussia, atteso che vi si rannodano tendenze comuni agli Slavi, le quali sono atte a fornire in tutti i paesi il più efficace, e nuovo alimento alle agitazioni dei Polonesi.

POSEN. — 21 *febbr*. — È cosa certa che la propaganda spiega di nuovo la sua attività per eccitare i Polonesi alla rivolta. Trattasi in questo momento d'agire sulle classi inferiori della società che all'ultimo tentativo d'insurrezione non mostrò grande simpatia per le sue tendenze nazionali.

(Constitutionnel)

ITALIA.

ROMA. — *28 febbraio*. — La sezione legislativa della consulta di stato si occupa dell'organico dei tribunali. — Quanto prima le massime fondamentali saranno portate alla consulta generale.

Si attendono in Roma i due officiali piemontesi per organizzare la nostra truppa. Si attendono i due cannoni di Genova: si attendono molti animosi italiani che verrebbero volenterosamente d'Affrica e da Montevideo ad arruolarsi sotto la bandiera di Pio IX.

— 29. — L'Em. Vicario di Roma ha stabilito ogni giovedì nel suo palazzo una società di soli ecclesiastici. I medesimi vi concorrono in gran numero. Nè già è questa una società di solo piacere, ma sibbene una utilissima conferenza, perocchè vi si trattano le grandi questioni della giornata, la questione sicula, e quella dell' adattazione del sistema rappresentativo alla peculiar natura del governo pontificio. Questo è veramente un gran progresso, che centinaia di preti si adunino in casa dell'Em. Vicario a trattare questioni politiche, e che il loro stesso superiore ne dia l' esempio. Il nostro clero, parlo del clero giovane e romano, non del vecchio e reumaticcio, è propenso dichiaratamente alle riforme e al nuovo ordinamento della cosa pubblica.

Si dice che il conte Ludolf, ministro di Napoli presso la s. sede, debba essere richiamato.

Il sig. Marco Minghetti, uno dei deputati della provincia bolognese, ha presentato al papa un suo progetto di costituzione rappresentativa per il nostro stato.

(Lega Italiana.)

REGNO LOMBARDO-VENETO.

MILANO. — *6 marzo*. Abbiamo udito con indicibile soddisfazione la cacciata dei gesuiti dagli stati sardi: cacciati ugualmente dalla volontà del popolo che dagli ordini del governo. Udiamo pure con piacere che la rivoluzione di Francia non ha destato in Torino timore alcuno: qui se n'ebbe un tantino il giorno in che ci perveniva la grande notizia, ed anco, a dir vero, solamente dai più tiepidi o retrogradi; del resto bisognerebbe ch'ora vedeste i visi che s'incontrano per via, raggianti di gioia e di speranza compressa. Temesi solamente che il tentennare di certe persone spinga le idee di questo paese troppo in là, forse più in là di quanto si possa immaginare. Si dichiarino adunque una volta, e colgano l'occasione che certo non tarderà a loro offerirsi. Ci dolse poi e non poco il sentire che Carlo Alberto sia malaticcio, chè egli avrebbe bisogno, e bisogno immediato di una salute fermissima.

Voi mi scrivete de' preparativi di guerra che si fanno costì, e mi dite che fra due mesi saranno bell'e apparecchiate dodici batterie complete. Ma mi sembrano un po' lunghi codesti due mesi, massimamente in tempi così difficili e gravidi di cose impensatissime, in tempi che tutto già vuol essere disposto e pronto perchè gli eventi non ci sopraffacciano. E poi che mi parlate di preparativi di guerra? Mentre i fogli tedeschi straparlano di armi e soldati austriaci, la vostra *Gazzetta Piemontese* è così sorda e muta da farne andar irritato chiunque, od almeno da renderlo incredulo a ciò che le lettere ci recano. Comprendo che gli sfacciati vanti si deono lasciare all'Austria, sia che intendano incutere timore, sia che mirino ad altro: ma starsi zitto tutt'affatto, rifuggire anzi dal toccare pur di volo degli armamenti, non è nè bello nè buono; e a noi ne duole veramente.

Aggiungete che con codesta *Gazzetta Piemontese* noi abbiamo di grandi conti ad assestare, per tutti gli articoli sui fatti nostri riportati dalla *Gazzetta di Milano*. Di tale macchia ella non potrà lavarsi mai; e basti di lei.

Le ultime notizie di Vienna sono buone: i fondi pubblici abbassano enormemente; il commercio languisce; e ciò avanti che giungesse colà la notizia della repubblica francese. In Vienna, alla Borsa, si parlava di guerra dichiarata o lì per dichiararsi dall'Austria al Piemonte. Non v'è dubbio, chi pensa starsene quieto s'inganna assai; oggi non è più tempo di temporeggiare. Il Piemonte ci badi e pensi a' casi suoi, all'avvenir suo, che per un solo istante d'irresoluzione o d'indolenza può vedere oscurato.

Noi troviamo naturalissimo che costì non vi siano divertimenti. E chi può pensare a cose frivole in tempi come questi? Noi siamo in perfetta quaresima; mercoledì la sarà più rigorosa ancora, perchè non vogliamo che alcuno, arrivato dalla provincia o dall'estero, possa trovare il menomo indizio del carnovale.

— I due governatori di Milano e Venezia sono chiamati a Vienna per *informare* e *suggerire*. Uno è già partito.

La banca di Vienna ha sospeso i pagamenti; le cartelle sono al 60, e non trovano compratori. La città è tanto tranquilla e fidente nell' andar delle cose e nella ferma volontà de' suoi migliori, che non valgono ad allarmarla le fortificazioni che si fanno al castello, le quali consistono in un muro semicircolare in difesa della porta maggiore, e nell' elevazione dei baluardi che fiancheggiano i due torrioni.

Qui corre voce che Palmerston abbia fatto intimare lo sgombero di Modena, Piacenza, Ferrara e Comacchio. A Venezia si dice arrivato un legno mercantile con bandiera inglese, carico d'ignota mercanzia.

La legge stataria dovrebbe avere vigore domani; ma la città, ripeto, è tranquilla e non ci pensa tampoco.

— *7 marzo*. — A Milano, gli ufficiali e cadetti si forzano di mostrarsi più manierosi coi cittadini, si alzano quando questi entrano in caffè, chiedono permissione di poter fumare, e specialmente gli Ungaresi tentano di far credere che v'è fra loro ed i milanesi simpatia derivante da identità di condizione e d'interessi. I milanesi stanno però in guardia. Si conferma sempre più la notizia, che alla stamperia Vicereale si lavora con ardore attorno alle leggi di riforma da pubblicarsi; ma al dì d'oggi cosa vuol mai dare di soddisfacente il Metternich senza una costituzione? E d'altronde è probabile, che anche accordandosi uno statuto, o carta, griderebbero come i palermitani ed i francesi.... È troppo tardi!!

Il cangiamento di contegno che mostra ora l' ufficialità tedesca debbesi attribuire al desiderio che ha il governo di poter acchetar i milanesi, e mettersi in grado di trasportare le sue truppe verso le provincie Renane, per impedire una invasione francese. Si dice che Fiquelmont confidasse giorni sono a qualcuno, che le finanze dell'impero sono esauste in modo da non poter proprio andar più avanti.

L'altro ieri andai coi miei colleghi a veder il bellissimo teatro di Vercelli: arrivando potei godere d'una bellissima festa popolare fattasi nei dintorni per festeggiare la prossima distruzione d'una testa di ponte, ove solevano i Tedeschi nel 1821 esercitarsi al tiro al segno: vi saranno state 4 o 5 mila persone, con musiche, canti d'inni, corse nel sacco, balli pubblici, ecc. ecc. *(Corrisp.)*

FIRENZE. — *4 marzo*. — Il colonnello Giacinto Collegno è incaricato di organizzare i battaglioni dei volontarii per la salute della patria. Noi siamo lietissimi di questa scelta. Più volte nel nostro giornale parlammo dell'abilità e della virtù del Collegno. Ora ripetiamo che egli è l' uomo che la gravità dei tempi richiede. Esso, alla sapienza e all'esperienza delle cose di guerra, unisce la severa rettitudine dell' animo, e la costanza a tutta prova nell'amore della patria e nelle libere idee. Esso è antico campione della libertà, e saprà gagliardamente difenderla col proprio senno e col proprio braccio.

(Alba)

MODENA. — *29 febbraio*. — Pare che la nuova leva intimata da questo duca, più che d'indigeni, si vada impinguando del ributto di non lontani paesi. Così è voce che nel nuovo esercito abbian preso e prendano servigio borghigiani di Faenza. — Questa notizia ci parrebbe confermata dall' arresto fatto ieri notte dalla guardia civica di medicina (provincia di Bologna). Essa trovò e condusse nelle proprie forze sette abitatori del borgo di Faenza, senza carte, ed in aspetto profughi: celatamente cercavan passaggio, a quanto pare, su quello di Modena. Essi furono ieri mattina tradotti prigioni a Bologna dalle stesse guardie che gli arrestarono. — Come pure avanzi di centurioni del passato ordine di cose nello stato pontificio, con che è a dire che il nuovo corpo sarà composto di gente veramente *d'élite*. *(Gazzetta di Bologna)*.

NAPOLI. — Tre egregi uomini, i cui nomi eran bello ornamento al nostro esercito, i due marescialli Statella ed il retro ammiraglio Staiti, tutti e tre nati in Sicilia, aggiunsero alla formola del nuovo giuramento la seguente protesta: *Però formalmente protesto che il presente giuramento non lega i miei obblighi naturali, civili ed inconcussi, nè i miei dritti di nazionalità verso il regno della Sicilia mia patria e la costituzione del regno medesimo*. Il ministro della guerra e marina rispondea: « Il giuramento da lei « dato alla costituzione del regno delle Due Sicilie, e che « mi ha fatto pervenire col suo foglio del 26 andante, « non essendo conforme ai termini prescritti dal real « decreto del 17 detto, non può assolutamente essere ac- « cettato; e quindi la prevengo, che in forza dell'art. 1 « del decreto medesimo, essendo ella inabilitata all'eser- « cizio del suo impiego, rimane col fatto *dimissionata*. »

— A governatore di Napoli invece dello Statella fu nominato il maresciallo Labrano governatore di Gaeta, prode ed onesto uomo che ebbe fama negli eserciti della repubblica cisalpina, e più grande nelle guerre di Spagna; che nel 99 emigrava e nel 20 era destituito. All'altro Statella nell' ispezione dei reggimenti svizzeri fu sostituito il brigadiere Stokalber. *(Lucifero)*.

— Il duca di Rivas, da ministro, è nominato ambasciatore di Spagna a Napoli. Le simpatie per questo illustre letterato e diplomatico sono generali tra noi, e le aumentò molto qualche tratto di giustizia verso un console retrogrado.

— Il comm. Antonio Spinelli, nominato nostro ministro a Vienna, ha rinunziato. (*Omnibus*).

— La sera del 26 vi fu gran subbuglio di Siciliani e Napoletani i quali volevan gridare *abbasso* al ministero come lento e poco dichiarato nelle operazioni con la Sicilia, così come la sera avanti gridarono sotto la casa del presidente del consiglio duca di Serracapriola; ma la non mai abbastanza lodata guardia nazionale messa in gran moto fece dissipare l'attruppamento. La mattina del 27 altro e più animoso ferveva in Toledo, e similmente fu sparpagliato dalla guardia nazionale: più tardi si raccolse di nuovo e portò rimostranza in casa del ministro Bozzelli. Questi che tiene le porte di casa sua anche troppo aperte intese i reclami, comprese che le voci di *abbassamento* non escludevan lui stesso, e disse con fermezza e coscienza che i loro frequenti gridi, i loro clamori anzichè sollecitare ritardavano l'andamento degli affari. Il ministero non potere e non dovere dir tutto quando i trattati sono ancora non conclusi, ma farebbe tutto noto non appena sarebbero definiti. Il ministero non aver quiete, non aver pace e la massima pace venirgli tolta dalle mille disparatissime pretensioni di tanti che senza voto e senza calcolo vogliono non il bene pubblico ma la soddisfazione del privato desiderio. — Ci si accagiona di lento, diceva egli, ma come lavorare tra tante insidie e distrazioni? E pure si lavora, ed ecco qui (e sì dicendo mostrava gli scritti sulla legge elettorale, sulla guardia nazionale, su gli affari di Sicilia) ecco qui due segretarii che meco lavorano, e non dormo che due ore al giorno! » — Quei signori si mostrarono persuasi e partirono; ma la sera si vuole che fossero ritornati dallo stesso ministro a far nuove rimostranze, e così le ore preziose devolute al bene della Nazione, sono spese in diverbii, clamori e conversazioni. (*Omnibus*).

— Il ministro di guerra ha ordinato l'acquisto di due mila cavalli e 400 muli per la rimonta dell'esercito; ha spedito a tal uopo un uffiziale de' dragoni in Toscana, ed un degli Ussari nelle Calabrie. — Non sieno lenti, nè rari tali ottimi provvedimenti. L'esercito ne debb'essere mira di serie considerazioni.

— Il ministro di grazia e giustizia mostra voler riparare ai bisogni della magistratura con uomini nuovi. Si attendono da lui non pochi commutamenti nè poche riforme; la magistratura delle province finora obbligata ad essere succursale della polizia, e di qual polizia! deve tornare alla sua nobile missione.

— Il direttore di polizia ha parlato fortemente al Re per la rimozione de' capi invisi dall'esercito e dalla nazione, frutti guasti che guastano i buoni. (*Il Riscatto*).

INTERNO.

TORINO. — Tre o quattro capi di negozio ci si dice abbiano dichiarato ai loro commessi che non avrebbero in alcun modo tollerato ch'essi pigliassero parte alla guardia nazionale volontaria che instituivasi ne' giorni scorsi; che non volevano baffi, nè altra sembianza militare di sorta nella loro bottega; e chi infrangesse il divieto si considerasse da quell'istante licenziato.

La mancanza assoluta di sentimenti cittadini, per non dir peggio, è così evidente che ogni commento sembra sovrabbondante. Basti avere accennato il fatto; e ci si sappia buon grado della cortesia usata nel tacere i nomi: speriamo si ravvedano.

— 8 *marzo* — I ministri avendo rassegnato i loro portafogli al Re, acciò potesse comporre un nuovo gabinetto come meglio convenisse allo stato presente della pubblica opinione, S. M., nell'accettare le loro dismissioni, ha chiamato a sè il conte Cesare Balbo ed il marchese Lorenzo Pareto per trattare di quella formazione, ed ha intanto incaricato i ministri attuali di continuare a reggere i rispettivi dicasteri fintanto che i loro successori possano prenderne possesso. (*Gazz. piem.*)

— Abbiamo letto sul Costituzionale subalpino di ieri una proposta per cangiare i nomi alle principali vie di Torino. Applaudiamo a quest'idea ed al progetto perchè formato sopra memorie care e gloriose al Piemonte ed all'Italia. Uniamo quindi il nostro voto a quello dell'autore del progetto perchè desso venga attuato presto, ed il cittadino come il forestiere percorrendo la capitale abbia continuamente sott'occhio un nome che gli rammenti una gloria nazionale!

— Da sicura fonte veniamo accertati che il sig. Lamartine ha scritto al nostro Governo che la Francia riconoscerebbe qualunque aggressione fatta contro il Piemonte per parte dell'Austria, come un'aggressione contro la Francia medesima.

GENOVA. — 7 *marzo*. — Ieri fu giorno di fermento. Nella mattina s'ebbe la notizia, che il general Quaglia, uomo popolarissimo tra noi, e ben accetto alla popoiazione pel suo sentire veramente patrio e sincero, era stato dimesso dal governo, per opinion i liberali e popolari veramente, insomma per buone e sincere idee, emesse in un ultimo suo scritto venuto a luce or son pochi dì, sulla milizia cittadina. Questo atto del governo non fece che inacerbire vieppiù ed accrescere oltre modo l'indisposizione contro l'attual ministero, ministero non consono alle circostanze attuali e alle idee, onde s'informa il rigenerato nostro viver sociale e politico. A mezzogiorno un'immensa folla si recò sotto l'abitazione del generale al palazzo ducale, e a lui si fece intendere, come con siffatta dimostrazione il popolo genovese intendeva, attestargli la condoglianza del fatto, e la stima ed il sincero affetto che il popolo tutto gli professa. Il generale alla finestra con una bandiera genovese alla mano, salutò circondato dalla propria famiglia che piangeva, la moltitudine, e disse: Io sono veramente commosso dai segni sinceri d'affetto, che il genovese popolo come sempre, ora in sì solenne maniera mi prodiga. La riconoscenza mia e de' miei durerà incancellabile, eterna verso di Voi, generosi, al bene dei quali sempre sincera ho rivolta l'opera e del cuore e della mente. Anche partendo da questa città, io non cesserò mai d'essere vostro concittadino, e di considerarmi genovese, qual è la mia famiglia. Ora prego a sciogliervi, onde non si dica per me essersi fatti prolungati e tumultuosi assembramenti. » Un viva al general Quaglia, e sempre, fu l'unanime risposta alle sincere parole del buon generale. La figlia maggiore di lui, giovane d'alti sensi, e di spiriti veramente italiani piangeva di commozione, e si stringeva con tutto l'affetto alla bandiera ed al padre suo. La folla quindi si disciolse, ma il mal umore non era cessato. Alla sera la civica fu chiamata tutta, e fummo tutti sulle armi sino ad ora avanzata. Si cantò per via, e furonvi assembramenti. Passando la moltitudine sotto il palazzo Tursi, che era il R. Convitto de' gesuiti, ove adesso è il quartier generale della Civica, ci salutò con unanime grido di *viva la nostra buona Civica*; noi rispondemmo con un *viva il popolo*. Le grida poi non interrotte e incessanti per tutta la città furono, *abbasso B..: abbasso il ministero*. Recatasi la moltitudine al palazzo ducale, il governatore s'affacciò alla finestra, e chiese che volessero, esprimessero le loro domande, esso le avrebbe fatte giungere a Torino, e postosi a scrivere, gli fu dettato dal popolo: « abbasso B.... abbasso il ministero, legge elet- » torale su basi sincere e larghe. » Quindi si sciolse la folla, e si disperse per la città, ove le grida abbasso B.. abbasso il ministero furono incessanti e vivissime. Si udì anche frequente il grido, (espressione d'un giusto voto sin qui incompiuto) Ammistia!

Prova dell'alto sentire, e della veramente esemplare virtù del popolo genovese è il modo con cui si è passato inosservato il carnovale. Non una festa particolare, non al Casino, non quelle già fissate per scuole infantili (i denari fissati per la quale si versarono senz'altro a totale benefizio degli asili stessi) non al Veglione, non corso di carrozze, insomma silenzio più che quaresimale. Ma svegli sempre li spiriti al ben della patria, e all'incremento della sua libertà. (*Corrispond.*)

AOSTA. — L'avvocato fiscale di questo tribunale insieme coll'arcidiacono Nomissat delegato da Monsignor vescovo, in assenza del regio Subeconomo de' benefizi vacanti, procedette al suggellamento ed assicurazione dei mobili e case dei gesuiti. La cosa passò regolarmente e senza la menoma agitazione.

I padri e fratelli consegnati all'avv. fiscale sono in numero di 18 che si dissero addetti al servizio del collegio. Il p. Bougeon superiore del collegio fece in tale sua qualità protesta che non intendeva pregiudicare i diritti che potessero spettare alla chiesa e alla compagnia sui beni e mobili consegnati.

Quando si sarà fatto l'inventario vedremo a quanto ascendeva il valore delle loro possessioni in questo ducato, non avendo consegnato i capitali che in ben minima parte, cioè quelli che non ebbero tempo di ritirare in tutto, a quanto si assicura, cinque o sei mila franchi. (*Corrispond.*)

CHAMBERY. — 6 *marzo*. — Qui e a Bonneville le autorità a ciò incaricate dal governo hanno posti i sigilli ai collegi dei Gesuiti, molti de' quali sonosi già trasportati fuori dello Stato.

Genova, Nizza e Novara. I nostri corrispondenti di queste città ci scrivono presso a poco la istessa cosa.

Nissun disordine è succeduto, e la popolazione è calma e tranquilla.

Abbiamo molti particolari intorno alle ruberie fatte dai Padri che daremo un'altra volta ai nostri lettori. (*Carteggio*).

NOTIZIE DEL MATTINO.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

La polizia non cessa di dar prove di costanza. Si son ripigliati i processi dell'8 settembre e con accanimento: il marchese Villani venne trasferito al tribunale criminale, come implicato nel tafferuglio di quel giorno. Dicesi che perciò Zampieri, già deportato a Lubiana siasi richiamato per consegnarlo al criminale.

Questa quaresima non avremo predicatori quaresimali. La polizia vietò che predicassero nelle nostre chiese frati o preti di Romagna, Piemonte o Toscana che erano stati impegnati a fare il quaresimale.

Ieri correa la voce essere fallita la banca di Vienna.

Il governo non ha permesso che si pubblicasse l'indulto quaresimale del S. Pontefice, e lo ha mandato a Vienna per sentirne il parere.

Altre lettere aggiungono che in Milano il carnovale, che secondo il rito ambrosiano finiva col sabbato della quinquagesima, fu invece terminato alla romana, cioè col martedì avanti le Ceneri.

I paesi *appestati* non sono solamente il Piemonte, la Toscana e la Bassa Italia, ma anco gli Stati ereditari Tedeschi della monarchia austriaca; od almeno convien credere che sia così, perchè la polizia di Milano non dà passaporti pei suddetti paesi, abbenchè ne conceda per la Francia ora repubblicana e per l'Inghilterra. Bisogna perciò supporre che gli Stati ereditari si dolgano di piaghe non meno acerbe di quelle della Lombardia, e che il governo austriaco paventi molto il contatto sociale de' suoi popoli, per la tema che si comunichino i reciproci loro dolori, e si spalanchi ai loro occhi l'abisso misterioso che sta per ingoiare l'impero.

— Il Vicerè è partito da Milano nè si sa per dove: ciò che v'ha di positivo si è che tutti i suoi possedimenti di Lombardia sono in vendita compresa pure la villa del Pozzo. Fiquelmont dicesi nominato ministro della guerra al posto di Hardeg-Spaur surrogato da Montecuccoli. — La nostra corrispondenza ci reca i particolari dell'*ultimo dì* di carnevale, che daremo dimani.

VENEZIA. — 7 *marzo*. — Un deputato alla dieta d'Ungheria protestò all'assemblea contro l'impiego delle truppe ungaresi in Italia; disse che i soldati ungaresi devono servire a respingere l'inimico, e non d'istrumento all'assolutismo, che alla fin fine gl'Italiani domandano ciò che gli Ungaresi desiderano per se stessi, e propone che siano richiamati gli Ungaresi dall'Italia. — La dieta, dietro ordini arrivati da Vienna, è stata chiusa. (*Corrispond.*).

PARIGI. — 4 *marzo*. — Il governo provvisorio di Francia ha determinato:

1.° Che la costituzione verrebbe decretata dall'assemblea costituente.

2.° Che l'elezione avrebbe per base la popolazione.

3.° Che il numero de' rappresentanti sarebbe di novecento, sì che il suffragio sarebbe diretto e universale senza veruna condizione di censimento.

5.° Che tutti i francesi in età di anni ventuno sarebbero elettori, ed eleggibili a quella di venticinque anni:

6.° Che lo scrutinio sarebbe secreto.

— Luigi Napoleone, pregatone dal governo della repubblica francese, ritornò in Inghilterra. (*Moniteur*).

— Anche le donne hanno reclamata la loro parte di libertà. Ieri le lavandaie di Chaillot si recarono al Luxembourg a chiedere alla commissione de' lavoranti una più equa distribuzione di lavoro e di compenso: oggi una folla di ricamatrici, alla testa delle quali era portata una bandiera tricolorata, andò anch'essa gridando *Viva la Repubblica* al Luxembourg. La capitana armata d'un bastone dorato, presentò il suo indirizzo alla sentinella. Poco dopo tre delegate furono introdotte presso il sig. Albert; e ritornarono ad annunziare il buon successo della loro domanda e l'aumento del salario. (*Démocratie*).

— Si scrive da Tolone che 2,700 operai abbiano chiesto di costituirsi in guardia nazionale.

— I dispacci che oggi Lord-Normanby ha ricevuti dal suo governo, e che comunicò a Lamartine continuano ad esprimere il più leale desiderio di mantenere la pace fra i due governi.

— Dispaccio telegrafico di Metz. — *Rumori a Sarrebruck*. — Il Duca di *Hesse-Cassel* è cacciato, ed il suo castello è incendiato. — Il duca di *Nassau* è in fuga. — Il granduca di *Baden* costretto a dare in dieci minuti una costituzione di forme le più democratiche. — Mayence è agitata, invia proteste al granduca di Hesse-Darmstadt: l'attitudine della popolazione contro le truppe prusso-austriache è sospettosa. — A Sarrebruck è viva la simpatia per la rivoluzione francese. (*National*).

Arrivo del re Luigi Filippo e della regina Amelia in Inghilterra.

I lordi dell'ammiragliato, dice lo *Stendard*, ci hanno trasmesso la seguente importante comunicazione, « Possiamo accertare che Luigi Filippo accompagnato dalla « regina Amelia è arrivato in Inghilterra sbarcando da « una piccola nave che si crede il *Furet* proveniente da « Treport. Il Re ha preso terra a Newhaven presso Brighton.

Il duca di Montpensieri non che la duchessa di Nemours e de' suoi due ragazzi sono giunti a Portsmouth, da Guernesey.

Un dispaccio telegrafico di Douvres c'informa che il sig. Guizot si trovava a Ship-Hôtel, in Douvres, alle ore due pomeridiane, e pensava di partire per Londra nel convoglio delle ore quattro. (*Indépendant*)

— 5 *marzo*. — I piccoli paesi di Turnige Weimar, Gotha, Meningen, Schwarzbourg, Sondershausen, Rudolstadt ecc. decisero di mettere immediatamente sul piede di guerra l'ottavo corpo d'armata dei contingenti della confederazione germanica.

— Una bella e vigorosa compagnia di marinai armati arrivò a Parigi per fare il servizio del posto del ministero di marina. Questi bravi assistevano ieri sotto le armi ai grandi funerali nazionali delle vittime del 22, 23 e 24 febbraio 1848.

— Il vessillo nazionale era oggi inalberato su tutte le chiese di Parigi.

— Durante la quaresima il P. Lacordaire predicherà ogni domenica a un'ora alla chiesa di *notre dame* sotto la presidenza dell'arcivescovo di Parigi.

— Lunedì prossimo, i laboratoi della zecca di Parigi conieranno 12 mila scudi da 5 franchi a nome della repubblica francese. Si ripiglieranno i conii de' scudi detti all'Ercole, modellati nell'anno IV, col motto *unione e forza*, ed il millesimo 1848. Il solo cangiamento che si farà a questa moneta sarà, che invece delle parole: *garantie nationale*, si adotterà la divisa, *Dieu protège la France*.

— Il sig. Sauzet ex-presidente della Camera dei deputati si è fatto inscrivere fra gli avvocati patrocinanti davanti la corte d'appello di Parigi

— Gli ambasciatori di Prussia e d'Austria hanno lasciato Parigi e si ritirarono nelle loro villeggiature, dove aspettano dalle loro corti le opportune istruzioni. Gli affari ordinari d'ambasciata sono spediti dai segretarii.

— Il sig. Husson accompagnato da un generale è partito da Southampton sopra un vapore delle indie occidentali mandato dal governo provvisorio a proclamare la repubblica nelle Antille francesi.

— Ieri nelle sale dei *Pas-Perdus* si diceva che la magistratura era deliberata a dismettersi in corpo, se l'inamovibilità fosse messa in questione col ritiro forzato di un solo de' suoi membri. (*Carteggio*).

HAMBOURG. — È grande lo scontento contro le potenze alemanne assolutiste. La questione della riforma è ben lontana dall'essere risoluta. Il console generale austriaco fa rimostranze continue contro l'indulgenza della censura. Il mondo ufficiale s'affaccenda inquieto e pauroso. Dalla rivoluzione di luglio in qua mai tanta agitazione. Se gli Stati alemanni non fanno addirittura un salto fino alla repubblica, si valgono almeno dell'occasione per ottenere dai loro governi quelle riforme e concessioni che i loro principi hanno fin qui ostinatamente negate. (*Démocratie*).

FRANCOFORTE SUL RENO. — 3 *marzo, ore 6 pomerid.*

In vista delle attuali esigenze di tutti i Tedeschi, la dieta germanica, sul rapporto della commissione presentato il 9 settembre p° p° ha deciso: che ad ogni stato della confederazione germanica è permesso di sopprimere la censura e di sostituirvi la libertà della stampa, sempre che si stabiliscano le opportune garenzie contro gli abusi della medesima.

GRAN DUCATO DI BADEN. — Il palazzo ministeriale a Carlsruhe fu incendiato la notte del 3 marzo. Tutto l'archivio fu consumato dalle fiamme. Gli indirizzi che domandano libertà si moltiplicano a furia; ne furono fatti ad Heidelberga, a Friborgo in Brisgovia, a Magonza, nell'Hanau, a Nassau, a Lipsia ecc.

Tipografia-editrice degli EREDI BOTTA, via di Doragrossa

SUPPLEMENTO AL NUMERO 31 DELL' OPINIONE

CARLO ALBERTO

Per la grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME ECC.

Premendoci di provvedere all'ordinamento della Milizia comunale dello Stato sulle basi che l'esperienza di altre nazioni dimostrò le più convenienti al pubblico interesse e colle modificazioni consigliate dalle speciali condizioni del paese, dopo matura discussione di questa materia nel seno di apposita commissione, e sentito il parere del Nostro Consiglio abbiamo determinato di ordinare sì come col presente di Nostra certa scienza e Regia autorità ordiniamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. La Milizia comunale è instituita per difendere la Monarchia, e i diritti che lo Statuto ha consacrati, per mantenere l'obbedienza alle leggi, conservare o ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica, secondare all'uopo l'esercito nella difesa delle Nostre frontiere e coste marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza de'Nostri Stati.

Ogni deliberazione presa dalla Milizia comunale intorno agli affari dello Stato, della provincia e del comune è una offesa alla libertà pubblica ed un delitto contro la cosa pubblica e contro lo Statuto,

2. La Milizia comunale è composta di tutti i Nostri sudditi che pagano un censo o tributo qualunque.

Il censo dei genitori è valevole pe' figli, quello della moglie pel marito.

Finchè non sia legalmente determinato un censo da pagarsi dai commercianti e dalle persone esercenti una professione, un'arte od un mestiere, saranno considerati come paganti il censo richiesto pel servizio ordinario della Milizia comunale tutti coloro i quali esercitano una professione, od hanno nel luogo della loro residenza uno stabilimento industriale o commerciale, per cui potrebbero sottostare al pagamento del censo voluto dalla legge.

3. Il servizio della Milizia comunale consiste:

1.° In servizio ordinario nell' interno del comune;

2.° In servizio di distaccamento fuori del territorio del comune;

3.° In servizio di corpi distaccati per secondare l'esercito nei limiti stabiliti dall' art. 1.

4. Le Milizie comunali saranno costituite per comuni in tutti i Nostri dominii.

Le compagnie comunali di un mandamento saranno formate in battaglioni mandamentali, quando con Decreto Nostro venga prescritto.

5. Questo ordinamento sarà permanente; sarà tuttavia in facoltà Nostra il sospendere o disciogliere in luoghi determinati la Milizia comunale.

In questi due casi la Milizia comunale verrà di nuovo posta in attività, o riordinata nel corso dell'anno, a partire dal giorno della sospensione, o della dissoluzione, qualora non sia questo termine stato prorogato per legge.

Nel caso in cui la Milizia comunale resistesse alle richieste legali delle autorità o prendesse ingerenza negli atti delle autorità comunali, amministrative, o giudiziarie, l'Intendente generale potrà sospenderla provvisoriamente.

Non avrà questa sospensione effetto che per due mesi, quando in tale spazio di tempo non sia da Noi o essa mantenuta, o la dissoluzione pronunciata.

6. Le Milizie comunali sono poste sotto l'autorità dei Sindaci, degli Intendenti di provincia, degli Intendenti generali di divisione amministrativa e del primo Segretario di Stato per gli affari dell' Interno.

Quando la Milizia comunale sarà in tutto od in parte riunita nel capo-luogo di mandamento, od in un comune altro del capo-luogo di mandamento, ella sarà sotto l'autorità del Sindaco del comune, in cui la riunione avrà luogo d'ordine dell'Intendente della provincia, o dell' Intendente generale della divisione.

Sono eccettuati i casi determinati dalle leggi, nei quali vengono le Milizie comunali chiamate a fare nel comune o nel mandamento un servizio di attività militare, e sono poste dall' autorità civile sotto gli ordini della militare autorità.

7. Non potranno i cittadini prendere le armi nè assembrarsi a Milizia comunale senza l'ordine dei Capi immediati, nè potranno questi ciò ordinare senza una richiesta dell' autorità civile, di cui sarà data comunicazione alla testa della truppa.

8. Niun ufficiale o Comandante di posto della Milizia comunale potrà far distribuire cartuccie ai cittadini armati, salvo il caso di una richiesta precisa dell'autorità competente, e contravvenendo sarà tenuto risponsale degli avvenimenti.

TITOLO SECONDO

SEZIONE I.

Dell' obbligo del servizio.

9. Tutti i regnicoli in età dagli anni ventuno ai cinquantacinque sono chiamati al servizio della Milizia comunale nel luogo del loro domicilio reale: questo servizio è obbligatorio e personale, salve le eccezioni che saranno stabilite qui sotto.

I giovani in età d'anni diciotto ai ventuno potranno sulla loro richiesta, e col consenso del padre, della madre, del tutore, o del curatore venire aggregati alla Milizia comunale, sia per il servizio di riserva nel caso previsto dal N.° 1 dell'art. 3 in circostanze straordinarie, sia per quello previsto dagli altri due numeri dello stesso articolo.

10. Potranno essere chiamati al servizio gli stranieri ammessi a godere dei diritti dei sudditi a mente dell' art. 26 del Codice civile, quando avranno acquistato ne'Nostri dominii una proprietà, o formatovi uno stabilimento industriale o commerciale a senso dell' art. 2.

11. Il servizio della Milizia comunale non può andar congiunto coll' uffizio dei funzionarii che hanno il diritto di richiedere la forza pubblica.

12. Non saranno chiamati a questo servizio:

1.° Gli ecclesiastici: coloro che in abito clericale attendono alla carriera ecclesiastica; nè i ministri di culto non cattolico;

2.° I Consoli e Vice-Consoli delle Potenze straniere, legalmente riconosciuti nei Nostri Stati, ancorchè sudditi, od ammessi a godere dei dritti dei sudditi;

3.° I militari dell' esercito e dell' armata in attività di servizio; coloro che avranno ricevuto una destinazione dal Ministero della Guerra e della Marineria; gli amministratori od agenti commessi ai servizii di terra o di mare, parimente in attività; gli operai de' porti, degli arsenali e delle manifatture d'armi, ordinati militarmente;

4.° Le persone che fanno parte di una compagnia di guardie del fuoco;

5.° Gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati delle guardie comunali ed altri corpi assoldati;

6.° I preposti dei servizi attivi delle dogane, dei dazi, delle amministrazioni sanitarie; le guardie campestri e forestali.

13. Non sono ammesse a far parte della Milizia comunale le persone che la legge esclude dal concorrere nella leva militare; e ne sono altresì esclusi coloro i quali furono condannati alla interdizione dai pubblici impieghi, ovvero a pena anche solamente correzionale per furto, truffa, bancarotta semplice, abuso di confidenza, e sottrazione commessa nella qualità di ufficiale o depositario pubblico.

SEZIONE II.

Della inscrizione sulla matricola.

14. I chiamati al servizio della Milizia comunale saranno inscritti sovra un registro di matricola stabilito in ogni comune.

Saranno perciò formate dai sindaci, e prese a esame da un Consiglio di ricognizione apposite liste di ascrizione, come viene qui sotto espresso.

Queste liste saranno depositate nella segreteria del comune. Sarà dato avviso ai cittadini che loro è fatta facoltà di prenderne cognizione.

15. Vi sarà, il meno, un Consiglio di ricognizione per ogni comune, in quanto ai comuni rurali; e nelle città che non formano che un mandamento, il Consiglio comunale, presieduto dal sindaco, eserciterà le funzioni del Consiglio di ricognizione.

Nelle città che comprendono più mandamenti, il Consiglio comunale potrà collegare a sè persone scelte in pari numero, nei vari quartieri, fra' cittadini che sono o saranno chiamati al servizio della Milizia comunale.

Il Consiglio del comune ed i membri aggiunti potranno suddividersi, a seconda dei bisogni, in altrettanti Consigli di ricognizione, quanti sono i mandamenti.

In questo caso uno dei Consigli sarà presieduto dal sindaco; ciascheduno degli altri dal vice-sindaco; o dal membro del Consiglio del comune delegato dal sindaco.

Questi Consigli saranno di otto membri almeno.

16. Il Consiglio di ricognizione procederà immediatamente alla rettificazione delle liste ed alla formazione della matricola.

17. In gennaio di ciascun anno il Consiglio di ricognizione inscriverà sulla matricola i giovani che nel corso dell'anno precedente saranno entrati nell'anno loro ventunesimo, come coloro eziaudio che novellamente avranno acquistato lor domicilio nel comune; cancellerà dalla suddetta matricola coloro che nel corso dell'anno precedente saranno entrati nell'anno loro cinquantesimoquinto, coloro che avranno mutato di domicilio, ed i mancati alla vita.

18. Nel corso di ciascun anno il sindaco noterà a margine della matricola le variazioni provenienti 1.° dai decessi; 2.° dai cangiamenti di residenza; 3.° dagli atti in virtù dei quali le persone indicate negli articoli 11, 12 e 13 avessero cessato di essere sottoposte al servizio della Milizia comunale, o ne fossero escluse.

Il Consiglio di ricognizione, vedute le carte giustificative, pronuncierà, se vi ha luogo, la radiazione.

La matricola depositata nella segreteria del comune, sarà comunicata ad ogni abitante di esso comune che ne faccia domanda al sindaco.

TITOLO III.

DEL SERVIZIO ORDINARIO.

—

SEZIONE I.

Della inscrizione sul controllo del servizio ordinario e di riserva.

19. Dopo di avere stabilito il registro di matricola, il Consiglio di ricognizione procederà alla formazione del controllo del servizio ordinario, e del controllo di riserva.

Il controllo del servizio ordinario comprenderà tutti i cittadini che il Consiglio di ricognizione giudicherà poter concorrere al servizio abituale.

Ciò nondimeno, fra gl'inscritti sul registro di matricola, dovranno essere portati sul controllo del servizio ordinario coloro soltanto i quali pagano censo nelle seguenti somme cioè:

Nelle località che comprendono di popolazione

Fino a 500 anime	L.	3.
Fino a 2000	»	5.
Fino a 10000	»	10.
Fino a 40000	»	15.
Fino a 50000 ed oltre	»	20.

Il controllo di riserva comprenderà tutti coloro che pagano censo minore di quello pel rispettivo luogo di loro domicilio come sovra stabilito; i quali troppo gravati sarebbero dal servizio abituale, e non dovranno perciò venir chiamati che nei frangenti straordinarii.

Saranno tuttavia compresi nel servizio ordinario, non ostante l'insufficienza relativa del censo, purchè paghino il minimum di esso:

1.° I militari delle R. armate che non sono in attività di servizio.

2.° Gl'impiegati di nomina regia, ed i pensionati per provvisione sovrana.

20. Non saranno portati sui controlli del servizio ordinario coloro che stanno come famigli ad altrui mercede.

21. Le compagnie e suddivisioni di compagnia sono formate sui controlli del servizio ordinario. I cittadini inscritti sui controlli di riserva saranno ripartiti al seguito delle dette compagnie o suddivisioni di compagnia in guisa che a un bisogno vi possano essere incorporati.

22. Le inscrizioni e le radiazioni sui controlli avranno luogo secondo le norme praticate per le inscrizioni e le radiazioni sulla matricola.

23. Sarà formato a cura del giudice in ciaschedun mandamento un Comitato di revisione, composto di esso giudice, presidente, e di dodici membri tratti a sorte.

A tal fine sarà fatta per ogni comune, e rimessa al giudice una lista di tutti gli ufficiali, sotto-ufficiali, caporali e militi che sanno leggere e scrivere, e che sono in età maggiore d'anni venticinque; e l'estrazione sovra mentovata dei dodici membri di revisione per tutto il mandamento sarà fatta sul complesso di queste liste.

24. L'estrazione dei membri del Comitato sarà fatta dal giudice del mandamento in udienza pubblica. Le funzioni di membro del Comitato, e quelle di membro del Consiglio di ricognizione sono incompatibili.

I membri dei Comitati, saranno rifatti ogni anno.

25. Questo Comitato deciderà sui richiami relativi:

1.° Alla inscrizione od alla radiazione sulla matricola, come è detto all'art. 14.

2.° Alla inscrizione od omissione sul controllo del servizio ordinario.

Saranno ammessi i richiami dei militi comunali, a cui carico ricadesse il servizio.

Questo Comitato eserciterà inoltre le attribuzioni che gli saranno espressamente confidate dalle susseguenti disposizioni della presente legge.

26. Il Comitato non potrà decidere che in numero di sette membri almeno, compreso il presidente. Le sue decisioni saranno prese a maggioranza assoluta, e non si potrà far luogo a ricorso contro di loro.

SEZIONE II.

Delle surrogazioni, delle esenzioni, delle dispense dal servizio ordinario.

27. Essendo il servizio della Milizia comunale obbligatorio e personale, è proibita la surrogazione pel servizio ordinario, salvo tra parenti prossimi, cioè: del figlio al padre, del fratello al fratello, del nipote allo zio, e reciprocamente; come altresì tra affini a' medesimi gradi, a qualsivoglia compagnia o battaglione i parenti o gli affini appartengano. I militi della stessa compagnia, non parenti, nè affini a' gradi sovra indicati, potranno soltanto scambiarsi turno al servizio.

28. Possono astenersi dal servizio della Milizia comunale, malgrado della loro inscrizione:

1.° I Ministri, i loro Primi Uffiziali, i Capi delle Aziende Generali ed i membri delle due Camere;

2.° I membri dei Magistrati e Tribunali;

3.° I maestri e professori a' quali è affidato il pubblico insegnamento;

4.° I medici e chirurghi condotti, gli speziali addetti a pubblici spedali, e quelli dei luoghi ove sia una sola spezieria;

5.° Coloro che contano venti anni di servizio militare;

6.° I fattorini di posta delle lettere, ed i postiglioni dell'amministrazione delle poste necessari al servizio.

29. Sono dispensate dal servizio ordinario quelle persone che per infermità o difetti non sono in istato di farlo.

Tutte queste dispense, e tutte le altre dispense temporarie domandate per motivi di altri pubblici servizi, saranno pronunciate dal Consiglio di ricognizione sulla presentazione delle carte che ne accerteranno la necessità.

Le assenze accertate saranno bastante motivo di dispensa temporaria.

Qualora però l'assenza non oltrepassi dieci giorni, il milite soddisferà, al suo ritorno, al servizio toccatogli durante l'assenza.

In caso d'appello deciderà il Comitato di revisione.

SEZIONE III.

Formazione della Milizia comunale, composizione de' quadri.

30. La Milizia comunale sarà formata, in ciaschedun comune, per suddivisioni di compagnia, per compagnie, per battaglioni e per legioni.

Ciascun battaglione avrà la sua bandiera.

Saranno con provvedimenti speciali determinate le regole da seguirsi per la formazione che fosse da Noi autorizzata di squadroni di cavalleria, o di compagnie ausiliarie d'armi speciali.

31. In ciaschedun comune la formazione per compagnie si farà nel seguente modo:

Nelle città, ciascuna compagnia sarà composta dei militi dello stesso quartiere, dove sarà possibile e conveniente; nei comuni rurali, i militi dello stesso comune formano una o più compagnie, od una suddivisione di compagnia.

32. La ripartizione in compagnie od in suddivisioni di compagnia dei militi comunali inscritti sul controllo del servizio ordinario, sarà fatta dal Consiglio di ricognizione.

§ I. Formazione delle compagnie.

33. Vi sarà per suddivisione di compagnia di militi comunali:

NUMERO TOTALE D'UOMINI	fino a 14	da 15 a 20	da 20 a 30	da 30 a 40	da 40 a 50
Luogotenente	»	»	»	1	1
Sottotenenti	»	1	1	1	1
Sergenti	1	1	2	2	3
Caporali	2	2	4	4	6
Tamburi	»	»	»	1	1

34. La forza ordinaria delle compagnie sarà da sessanta a cento cinquanta uomini; tuttavia, il comune il quale non avrà che da' cinquanta a' sessanta militi, formerà una compagnia.

35. Vi sarà per compagnia di militi comunali:

NUMERO TOTALE D'UOMINI	da 50 a 80	da 80 a 100	da 100 a 150
Capitano	1	1	1
Luogotenente	1	1	2
Sottotenenti	1	2	2
Sergente-Furiere	1	1	1
Sergenti	4	6	6
Caporale-Furiere	1	1	1
Caporali	8	12	12
Tamburi	1	2	2

§. II. Formazione de' battaglioni.

36. Il battaglione sarà formato di quattro compagnie il meno, e sei il più, salvo che per casi speciali credesse l'autorità superiore di altramente determinare.

37. Lo stato maggiore del battaglione sarà composto di un maggiore, — un aiutante maggiore in 2.°, — un porta-bandiera, sottotenente, — un chirurgo in 2.°, — un furiere-maggiore, — un caporale-maggiore, — un capo tamburo.

38. In tutti i comuni dove i militi inscritti sul controllo del servizio ordinario sommeranno a più di 500 uomini, la milizia comunale sarà formata per battaglioni.

Quando, nel caso previsto dall' art. 4, un Nostro Decreto avrà prescritto la formazione in battaglioni delle Milizie di più comuni, il Decreto medesimo indicherà i comuni le cui Milizie debbono concorrere alla formazione di uno stesso battaglione.

La compagnia o le compagnie di un comune mai non potranno essere ripartite in battaglioni diversi.

§ III. Formazioni delle legioni.

39. Nei mandamenti e nelle città, in cui la Milizia comunale presenta per lo meno due battaglioni di 500 uomini ciascheduno, potrà per Decreto Nostro essere riunita in legione.

In verun caso non potrà la Milizia comunale essere riunita per divisione amministrativa, nè per provincia.

40. Lo stato maggiore di una legione sarà composto di un capo di legione, colonnello, — un capitano, aiutante maggiore, — un chirurgo maggiore, — un capo tamburo.

Sezione IV.

Della nomina ai gradi.

41. In ciaschedun comune i militi chiamati a formare una compagnia o suddivisione di compagnia si aduneranno senz' armi e senza divisa per procedere in presenza del presidente del Consiglio di ricognizione, assistito dai due membri più attempati del Consiglio medesimo, alla elezione de' loro ufficiali, sotto-ufficiali e caporali, a norma de' quadri degli articoli 33 e 35.

Se più comuni sono chiamati a formare una compagnia, i militi di essi comuni si aduneranno in quello di maggior popolazione per eleggere il loro capitano, il loro sergente furiere ed il loro caporal furiere.

42. L'elezione degli ufficiali avrà luogo per ciascun grado successivamente, cominciando dal più alto, a squittino individuale e segreto, alla maggioranza assoluta dei voti.

I sotto-ufficiali e caporali saranno a maggioranza relativa di voti.

Lo spoglio della votazione sarà fatto dal presidente, assistito, com' è detto all' articolo precedente, da due membri almeno del Consiglio medesimo, i quali faranno l'ufficio di squittinatori.

43. Nelle città e nei comuni che hanno più di una compagnia, ciascheduna compagnia sarà chiamata separatamente e l'una dopo l'altra per procedere alle sue elezioni.

44. Il maggiore ed il porta-bandiera saranno da Noi scelti sopra una rosa, disposta per ordine alfabetico, formata per ciascuno di essi gradi, contenente altrettanti candidati quante sono le compagnie.

Queste rose saranno formate, a maggioranza relativa di voti, da tutti gli ufficiali del battaglione riuniti ad egual numero, in complesso di sotto-ufficiali, caporali, o militi in un' assemblea convocata e presieduta dal Sindaco se il battaglione è comunale, e dal Sindaco delegato dall' Intendente se il battaglione è mandamentale.

I sotto-ufficiali, caporali e militi che avranno a far parte della suddetta assemblea saranno nominati in ciascuna compagnia.

Gli squittini per la formazione di dette due rose saranno individuali e segreti.

45. I richiami per inosservanza delle forme prescritte per l'elezione degli ufficiali e sotto-ufficiali saranno portati davanti al Comitato di revisione che giudicherà senza appello.

46. Gli ufficiali d'ogni grado, eletti in conformità della legge, quando al termine di due mesi non sieno di tutto punto armati, forniti e vestiti secondo la divisa, saranno considerati come demissionarii, e sarà, senza ritardo, proceduto alla surrogazione.

47. I capi di legione saranno scelti da Noi sopra una rosa, disposta per ordine alfabetico, di dieci candidati presentati, a maggioranza relativa di voti, dalla riunione: 1° di tutti gli ufficiali della legione; 2° di tutti i sotto-ufficiali, caporali e militi comunali designati in ciascuno dei battaglioni della legione per concorrere alla formazione delle rose di cui all' art. 44.

48. I capitani aiutanti maggiori, gli aiutanti maggiori in 2°, i capitani d' armamento, i chirurghi maggiori, e i chirurghi in 2° saranno da Noi nominati

Il furiere maggiore, ed il caporal maggiore saranno nominati dal maggiore, il primo fra' sergenti furieri e sergenti, il secondo fra caporali furieri e caporali del battaglione.

L'ufficial pagatore sarà nominato dal comandante superiore, ove esiste, o in difetto dall'Intendente generale, sulla proposta del capo di legione.

Le funzioni di capitano d'armamento e di ufficial pagatore saranno esercitate, ne' battaglioni isolati, da ufficiali destinati dal maggiore.

49. Agli impieghi, altri da quelli sovra indicati, nomineranno, sulla proposta del capo del corpo;

Il Sindaco, allorquando si tratti della sola Milizia del comune;

L'Intendente, quando si tratti di battaglioni mandamentali.

50. In ogni comune il Sindaco farà riconoscere alla Milizia sotto le armi il comandante della Milizia medesima. Questi, in presenza del Sindaco, farà riconoscere gli ufficiali.

Per le compagnie ed i battaglioni che comprendono più comuni, l' Intendente od un suo delegato farà riconoscere l'ufficiale comandante in presenza della compagnia o del battaglione assembrato.

Gli ufficiali d'ogni grado, tosto come saranno riconosciuti, presteranno giuramento di fedeltà a Noi, e di obbedienza allo Statuto ed alle leggi della Monarchia.

51. Gli ufficiali, sotto-ufficiali e caporali saranno eletti per cinque anni, e potranno essere rieletti.

52. Ogni ufficiale della Milizia comunale potrà, sul parere del Sindaco e dell' Intendente, venir sospeso dalle sue funzioni per due mesi con decisione motivata dell'Intendente generale presa in Consiglio d' intendenza, dopochè l'ufficiale sarà stato inteso nelle sue osservazioni.

La decisione dell' Intendente generale sarà immediatamente trasmessa al Ministero dell' Interno.

Sulla relazione del Ministro la sospensione potrà essere con Decreto Nostro prorogata.

Se, durante l'anno, il predetto ufficiale non sia stato restituito alle sue funzioni, si procederà ad una nuova elezione.

53. Tostochè un qualsivoglia impiego si farà vacante, si procederà alla surrogazione secondo le regole nella presente legge stabilite.

54. Nei comuni dove la Milizia formerà più legioni, sarà in facoltà Nostra di nominare un comandante superiore.

55. Quando avremo creduto a proposito di nominare in un comune un comandante superiore, lo stato maggiore sarà, quanto ai numeri ed ai gradi che dovranno comporlo, stabilito con Decreto Nostro.

Gli ufficiali di stato maggiore saranno da Noi nominati sulla proposta del comandante superiore, il quale non potrà scegliere se non se fra' militi del comune.

56. Non potranno esservi nella Milizia comunale gradi senza impiego.

57. Veruno ufficiale, che sia in esercizio d'impiego attivo nell'esercito, o nell'armata, non potrà venir nominato ufficiale, nè comandante superiore delle Milizie comunali in servizio ordinario.

58. Ci riserviamo di nominare un comandante generale di tutte le Milizie comunali del Regno, come altresì lo stato maggiore presso il medesimo.

Sezione V.

Della divisa, delle armi, e della precedenza.

59. La divisa delle Milizie comunali sarà determinata con Decreto Nostro. I distintivi dei gradi saranno pari a quelli dell'esercito.

I sotto-ufficiali, caporali e militi comunali, finchè siensi provvisti della divisa, porteranno in occasione di servizio, un segno secondo il modello che verrà da Noi stabilito.

60. Quando il Governo crederà necessario di distribuire armi da guerra alla Milizia comunale, il numero delle armi ricevute sarà fatto risultare presso ciascheduna amministrazione comunale per mezzo di stati, marginati da' militi al momento in cui saranno date loro le armi.

La buona conservazione dell'armamento è a carico del milite, e le riparazioni in casi di guasto, provato avvenuto per fatto del servizio, sono a carico del comune.

I militi ed i comuni saranno risponsabili delle armi loro somministrate; queste armi rimangono di proprietà dello Stato.

Le armi avranno marchio e numero.

61. Ogniqualvolta la Milizia comunale sarà riunita, i vari corpi prenderanno il posto che verrà loro assegnato dal comandante superiore.

62. In tutti i casi in cui le Milizie comunali serviranno insieme coi corpi assoldati, avranno sovra di questi la precedenza.

Il comando, nelle feste o cerimonie civili, apparterrà a quello fra gli ufficiali dei vari corpi, il quale avrà superiorità di grado, o, a parì grado, al più anziano.

Sezione VI.

Ordine del servizio ordinario.

63. Il regolamento relativo al servizio ordinario, alle riviste ed agli esercizii sarà decretato dal Sindaco sulla proposta del comandante della Milizia comunale, ed approvato dall' Intendente.

Conformandosi a questo regolamento potranno i capi senza richiesta particolare, datone però avviso preventivo all'autorità comunale, far tutte le disposizioni e dar tutti gli ordini relativi al servizio ordinario, alle riviste ed agli esercizi.

Nelle città fortificate la Milizia comunale non potrà prendere le armi, nè uscire dalle barriere, se non se dopo che il Sindaco ne avrà informato per iscritto il comandante della Piazza.

64. Quando la Milizia dei comuni sarà ordinata per battaglioni mandamentali, il regolamento sugli esercizi e sulle riviste sarà decretato dall' Intendente sulla proposta dell'ufficiale di maggior grado nel mandamento, e sul parere dei Sindaci dei comuni.

65. L'Intendente generale potrà sospendere le riviste e gli esercizi annui nei comuni e nei mandamenti della sua divisione, con che ne renda conto immediato al Ministro dell'Interno.

66. Per l' ordine del servizio sarà dai sergenti furieri formato un controllo di ciascheduna compagnia, sottoscritto dal capitano, ed indicante i giorni in cui ogni milite comunale avrà fatto un servizio.

67. Nei comuni dove la Milizia è ordinata per battaglioni, l'aiutante maggiore terrà uno stato, per compagnia, degli uomini comandati ciascun giorno nel suo battaglione.

Questo stato servirà a controllare il ruolo di ciascuna compagnia.

68. Ogni milite comunale comandato pel servizio dovrà obbedire, salva facoltà di richiamarsene al capo del corpo, se vi si creda fondato in ragione.

Sezione VII.

Dell' Amministrazione.

69. La Milizia comunale è posta, riguardo alla sua amministrazione ed alla sua contabilità, sotto l'autorità amministrativa e comunale.

Le spese della Milizia comunale sono votate, regolate, e sorvegliate nella guisa medesima che tutte le altre spese del comune.

70. In ciascuna legione o in ciascun battaglione, formato dai militi di un medesimo comune, vi sarà un Consiglio d'amministrazione incaricato di presentare annualmente al Sindaco lo stato dello spese necessarie, e di vidimare i documenti giustificativi dell'uso fattosi de' fondi.

Il Consiglio sarà composto del comandante della Milizia comunale, che presiederà, e di sei membri scelti fra gli ufficiali, sotto-uffiziali e militi comunali.

Vi sarà parimente, per battaglione mandamentale, un Consiglio d'amministrazione incaricato delle medesime funzioni, il quale dovrà presentare all'Intendente lo stato delle spese risultanti dalla formazione del battaglione.

I membri del Consiglio d' amministrazione saranno nominati dall' Intendente generale sovra una triplice lista di candidati presentati dal capo di legione, ovvero dal capo di battaglione in quei comuni ove non è formata legione.

Nei comuni dove la Milizia comprenderà una o più compagnie non riunite in battaglione, lo stato delle spese verrà sottoposto al Sindaco dal comandante della Milizia comunale.

71. Le spese ordinarie della Milizia comunale sono quelle:

1° Di compera delle bandiere e dei tamburi;

2° Di conservazione delle armi, per quella parte che non è ad individual carico dei militi comunali;

3° Di registri, carta, controlli, bullette di guardia, e tutte le minute spese d'ufficio che il servizio della Milizia comunale renderà necessarie.

Le spese straordinarie sono:

1° In quelle città, che a termini dell'art. 54 riceveranno un comandante superiore, le indennità per ispese assolutamente necessarie di esso comandante e del suo stato maggiore;

2° Nei comuni e mandamenti dove saranno formati battaglioni, o legioni, le paghe degli ufficiali pagatori, degli aiutanti maggiori, e dei furieri maggiori, se non possano tali funzioni venir esercitate gratuitamente;

3° L'abbigliamento ed il soldo dei tamburi.

I Consigli comunali giudicheranno della necessità di cotali spese.

Quando saranno creati battaglioni mandamentali, la ripartizione della quota dovuta da ciaschedun comune per le spese del battaglione, diverse da quelle delle compagnie, sarà fatta dall'Intendente generale in Consiglio d'intendenza, dopo aver preso il parere dei Consigli comunali.

Sezione VIII.

§ 1. Delle pene.

72. I capi di posto potranno valersi, contro i militi comunali in servizio, dei seguenti mezzi di repressione:

1° Una fazione fuori di turno, contro qualunque milite comunale che avrà mancato all'appello, o si sarà allontanato dal posto senza licenza:

2.° La detenzione nella prigione del posto, contro qualunque milite comunale di servizio, in istato di ubbriachezza, o che si sarà fatto colpevole di romore, strepito, vie di fatto, o di provocazione al disordine od alla violenza, e ciò senza pregiudicio del rinvio davanti al consiglio di disciplina, se il fallo merita punizione più grave.

73. Sull'ordine del capo del corpo il milite, il caporale, o il sotto ufficiale, quando avrà mancato per la prima volta al servizio, sarà tenuto di montare una guardia fuori di turno, indipendentemente dal servizio regolarmente comandato, e ch'egli è obbligato di compiere.

74. I Consigli di disciplina potranno, nei casi qui sotto annoverati applicare le pene seguenti:

1.° L'ammonizione; 2.° Gli arresti per tre giorni al più; 3.° L'ammonizione posta all'ordine; 4.° La prigione per tre giorni al più; 5.° La privazione del grado; 6.° Se nei comuni a' quali si estende la giurisdizione del consiglio di disciplina, non vi sia nè prigione, nè locale che ne possa tener luogo, il consiglio potrà commutare la pena della prigione in una ammenda ragguagliata a due lire per ogni giorno della pena applicata.

75. Sarà punito coll'ammonizione l'ufficiale che avrà commessa una infrazione, ancorchè lieve, alle regole del servizio.

76. Sarà punito coll'ammonizione posta all'ordine l'ufficiale, che essendo in servizio, o in divisa, terrà una condotta atta a recare offesa alla disciplina della milizia comunale, od all'ordine.

77. Sarà punito cogli arresti, o colla prigione, secondo la gravità dei casi, ogni qualunque ufficiale, che essendo di servizio, si sarà fatto colpevole:

1.° D'inobbedienza e d'insubordinazione, 2.° Di mancanza di rispetto, espressioni offensive, ed insulti verso ufficiali di grado superiore; 3.° Di qualunque detto ol-

traggioso verso un subalterno, e di qualunque abuso d'autorità; 4.° Di qualunque mancanza ad un servizio comandato; 5.° Di qualunque infrazione alle regole del servizio.

78. Le pene enunciate negli articoli 75 e 76 potranno, nei medesimi casi, e secondo le circostanze, venir applicate ai sotto-ufficiali, caporali e militi comunali.

79. Potrà essere punito della prigione per un tempo non maggiore di due giorni, e, in caso di recidiva, di tre giorni:

1.° Ogni sotto-ufficiale, caporale e milite comunale colpevole d'inobbedienza e d'insubordinazione, o che avrà per la seconda volta ricusato un servizio di ordine, e di sicurezza;

2.° Ogni sotto-ufficiale, caporale e milite comunale, che essendo di servizio si troverà in istato di ubbriachezza, o terrà una condotta che rechi offesa alla disciplina della milizia comunale od all'ordine pubblico;

3.° Ogni milite comunale, che essendo di servizio avrà abbandonato le sue armi o il suo posto prima di esserne rilevato.

80. Sarà privato del suo grado ogni ufficiale, sotto-ufficiale o caporale, che, dopo avere sofferta una condanna del consiglio di disciplina si renderà colpevole di un fallo che meriti la prigione, se dal tempo della prima condanna sarà corso meno di un anno. Potrà essere parimente privato del suo grado ogni ufficiale, sotto-ufficiale e caporale, che abbandonerà il posto prima di esserne rilevato.

Qualunque ufficiale, sotto-ufficiale e caporale privato del suo grado, non potrà essere rieletto che alle elezioni generali.

81. Il milite comunale incolpato di aver venduto ad util suo armi da guerra, o gli effetti di fornimento che gli vennero affidati dallo stato o da' comuni, sarà mandato davanti al tribunale di prefettura, per essere dal medesimo processato a cura del pubblico ministero, e punito, se vi è luogo, colla pena portata dall'art. 679 del codice penale, salva l'applicazione, se il caso ciò porti, dell'art. 729 del detto codice.

La sentenza di condanna pronuncierà la restituzione a profitto dello stato o del comune del prezzo delle armi od effetti venduti.

82. Ogni milite comunale che nel corso di un anno avrà sofferto due condanne del consiglio di disciplina per rifiuto di servizio, sarà, per la terza volta, tradotto davanti al tribunale di prefettura, e condannato alla pena del carcere non minore di giorni sei, nè maggiore di dieci.

In caso di recidiva il carcere non potrà essere minore di giorni dieci, nè maggiore di venti.

Sarà inoltre condannato nelle spese ed in una ammenda che non potrà essere, nel primo caso, minore di cinque, nè maggiore di quindici lire, e nel secondo caso minore di quindici, nè maggiore di cinquanta lire.

83. Qualunque capo di corpo, di posto, o di distaccamento che niegherà di ottemperare ad una richiesta dei magistrati o funzionari, cui è attribuito il diritto di richiedere la forza pubblica, o che avrà operato senza richiesta e fuori dei casi previsti dalla legge sarà posto a processo davanti a' tribunali, e punito in conformità degli articoli 233 e 261 del codice penale.

Il processo trarrà con sè la sospensione, e, se vi ha condanna, la perdita del grado.

§. II. *Dei consigli di disciplina.*

84. Vi sarà un consiglio di disciplina: 1.° Per battaglione comunale, o mandamentale; 2.° Per comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione; 3.° Per compagnia formata di militi di più comuni.

85. Nelle città che comprenderanno una o più legioni, vi sarà un consiglio di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori di legione, e gli ufficiali di stato maggiore non soggetti alla giurisdizione dei consigli di disciplina, di cui sovra.

86. Il consiglio di disciplina della milizia di un comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione, e quello di una compagnia formata di militi di più comuni, saranno composti di cinque giudici, cioè:

Di un capitano, presidente, di un luogotenente o sottotenente, di un sergente, un caporale ed un milite.

87. Il consiglio di disciplina del battaglione sarà composto di sette giudici, cioè:

Di un maggiore, presidente, di un capitano, di un luogotenente o sottotenente, di un sergente, un caporale, e due militi.

88. Il consiglio di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori, e gli ufficiali di stato maggiore sarà composto di sette giudici, cioè:

Di un capo di legione, presidente, di due maggiori, due capitani, e due luogotenenti o sottotenenti.

89. Quando una compagnia sarà formata delle milizie di più comuni, il consiglio di disciplina siederà nel comune di maggior popolazione.

90. Nel caso che l'incolpato fosse ufficiale, due ufficiali del suo grado faranno parte del consiglio di disciplina, surrogati a' due ultimi membri.

Se nel comune non vi sono due ufficiali del grado dell'incolpato, l'intendente li designerà, traendoli a sorte, fra quelli del mandamento, e se nel mandamento non ve n'abbia, fra quelli della provincia.

Trattandosi di giudicare un maggiore, l'intendente generale della divisione designerà, per sorte, due maggiori dei mandamenti o delle provincie convicine.

91. Ogni consiglio di disciplina di battaglione o di legione avrà un relatore che abbia grado di capitano o di luogotenente, ed un segretario che abbia grado di luogotenente o sottotenente.

Nelle città dove saranno più legioni, avrà ogni consiglio di disciplina un relatore aggiunto, ed un segretario aggiunto, del grado inferiore a quello del relatore e del segretario.

92. Quando la milizia di un comune non formerà che una o più compagnie non riunite in battaglione, le funzioni di relatore del consiglio di disciplina saranno esercitate da un ufficiale o sotto-ufficiale, quelle di segretario da un sotto-ufficiale.

93. L'intendente sceglierà l'ufficiale o i sotto-ufficiali relatori e segretari del consiglio di disciplina sovra liste di tre candidati designati dal capo di legione, o, non essendovi legione, dal maggiore.

Nei comuni dove non è battaglione, liste di candidati saranno formate dal capitano più anziano.

I relatori, relatori aggiunti, segretari e segretari aggiunti saranno nominati per cinque anni, e potranno rieleggersi.

L'intendente generale potrà, sul rapporto dei sindaci e dei capi di corpo, rivocarli; si procederà in tal caso immediatamente alla surrogazione nella forma di nomina qui sovra indicala.

94. I consigli di disciplina sono permanenti; non potranno essi giudicare se non quando cinque membri almeno saranno presenti nei consigli di battaglione e di legione, e tre membri almeno nel consigli di compagnia. I giudici avranno lo scambio ogni quattro mesi. Tuttavia quando non siavi ufficiale di grado pari a quello del presidente o dei giudici del consiglio di disciplina, questi non avranno surrogazione.

95. Il presidente del consiglio di ricognizione, assistito dal maggiore, ovvero dal capitano comandante, se le compagnie non sono riunite in battaglione, formerà, dal controllo del servizio ordinario, una tabella generale, per gradi e per età, di tutti gli ufficiali, sotto-ufficiali e caporali, e di un numero doppio di militi comunali di ciaschedun battaglione, o delle compagnie del comune, o della compagnia formata dei militi di più comuni.

Essi depositeranno questa tabella, da loro firmata, nel luogo delle sedute dei consigli di disciplina, dove ciascun milite avrà facoltà di prenderne cognizione.

96. I giudici di ogni grado o militi comunali saranno presi successivamente per ordine della inscrizione loro sulla tabella.

97. Ogni milite comunale, condannato dal consiglio di disciplina tre volte, o dal tribunale di prefettura una volta, sarà cancellato dalla tabella serviente alla formazione del consiglio di disciplina.

98. Ogni richiamo ond'essere reintegrato sulla tabella, o farne cancellare un milite comunale, sarà portato davanti al comitato di revisione.

§ III. *Dell'istruzione delle cause e dei giudizii.*

99. Al Consiglio di disciplina saranno rassegnati, pel rinvio che a lui farà il capo di corpo, tutti i rapporti, processi verbali, o querele relativi a que' fatti che possano dar luogo al giudizio del Consiglio medesimo.

100. Le querele, i rapporti ed i processi verbali saranno indirizzati all'ufficial relatore, il quale farà citare l'incolpato alla seduta prossimiore del Consiglio.

Il segretario registrerà le anzidette carte.

La citazione sarà fatta a domicilio da un agente della forza pubblica.

101. I rapporti, processi verbali o querele da cui constasse di fatti che determinar potessero a trarre in giudizio davanti al Consiglio di disciplina il comandante della Milizia di un comune, saranno indirizzati al Sindaco, il quale ne riferirà all'Intendente. Questi procederà alla formazione del Consiglio di disciplina in conformità dell'art. 90.

102. Il Presidente del Consiglio convocherà i membri sulla richiesta dell'ufficial relatore, ogniqualvolta gli parrà che il numero e l'urgenza degli affari lo esigano.

103. In caso d'assenza, ogni membro del Consiglio di disciplina che non possa esibirne valevole motivo, sarà condannato ad una ammenda di cinque lire dal Consiglio di disciplina; e sarà supplito da quell'ufficiale, sotto-ufficiale, caporale o milite comunale, che dovrà essere chiamato immediatamente dopo di lui.

Nei Consigli di disciplina dei battaglioni mandamentali, il giudice assente sarà supplito da quell'ufficiale, sotto-ufficiale, caporale o milite comunale del luogo ove tien seggio il Consiglio, il quale dovrà essere chiamato secondo l'ordine della tabella.

104. Il milite comunale comparirà in persona, o per procuratore.

Potrà essere assistito da un difensore.

105. Se l'incolpato non compare al giorno ed all'ora stabilita colla citazione, sarà giudicato in contumacia.

L'opposizione alla sentenza in contumacia dovrà essere formata entro il termine di trè giorni dalla significazione della sentenza. Questa opposizione potrà essere fatta per dichiarazione appiè della significazione. L'opponente sarà citato a comparire alla seduta prossimiore del Consiglio di disciplina.

Se non vi è opposizione, o se l'opponente non compare alla seduta indicata, la sentenza in contumacia sarà definitiva.

106. L'istruzione di ogni causa innanzi al Consiglio sarà pubblica sotto pena di nullità.

Il mantener l'ordine nelle udienze apparterrà al presidente, il quale potrà far espellire od arrestare chiunque lo turbasse.

Se il disordine è cagionato da un reato, ne sarà steso processo verbale.

L'autore del disordine sarà immediatamente giudicato dal Consiglio, s'egli è milite comunale, e se il fallo non è passibile che di una pena che il Consiglio possa pronunciare.

In ogni altro caso, l'incolpato sarà rinviato, ed il processo verbale trasmesso all'avvocato fiscale.

107. I dibattimenti innanzi al Consiglio avranno luogo nell'ordine seguente:

Il segretario chiamerà la causa:

Se l'incolpato dà ricusa ad alcuno dei giudici, il Consiglio statuirà. Se la ricusa è ammessa, il presidente chiamerà nelle forme indicate dall'art. 103 i giudici supplenti necessari a compiere il Consiglio.

Se l'incolpato fa eccezione d'incompetenza del Consiglio di disciplina, il Consiglio statuirà anzi tutto sulla sua competenza; s'egli si dichiara incompetente, la causa sarà rinviata innanzi chi di ragione.

Il segretario leggerà il rapporto, il processo verbale o la querela, e le carte all'appoggio.

I testimoni, quando ve n'abbia di chiamati dal relatore e dall'incolpato, saranno sentiti.

Saranno sentiti l'incolpato ed il suo difensore.

Il relatore riassumerà la causa, e darà le sue conclusioni.

L'accusato od il suo procuratore, ed il suo difensore potranno fare le loro osservazioni.

Ciò fatto il Consiglio delibererà in segreto, senza il relatore, e quindi il presidente pronuncierà la sentenza.

108. I mandati d'esecuzione di sentenza dei Consigli di disciplina saranno spediti a forma di quelli dei giudici di mandamento.

109. Contro le sentenze definitive dei Consigli di disciplina non vi avrà ricorso che innanzi al magistrato di cassazione per incompetenza, o abuso di poteri, o violazione della legge.

Il ricorso in cassazione non avrà effetto sospensivo se non riguardo alle sentenze portanti pena di prigione.

In tutti i casi questo ricorso non sarà soggetto che al quarto dell'ammenda stabilita dalla legge.

110. Tutti gli atti, ricorsi e sentenze nelle cause davanti ai Consigli di disciplina, saranno esenti da bollo, e registrati *gratis*.

111. Il milite comunale condannato avrà tre giorni intieri dal giorno della significazione della sentenza, onde ricorrere in cassazione.

TITOLO QUARTO.

DEI DISTACCAMENTI DELLA MILIZIA COMUNALE

SEZIONE I.

Chiamata e servizio dei distaccamenti.

112. La Milizia comunale deve fornire distaccamenti nei seguenti casi, cioè:

1° Dare per distaccamenti, in caso d'insufficienza dei Reali Carabinieri e della truppa di linea, il numero d'uomini necessario a scortare da una città all'altra i convogli di fondi o d'effetti appartenenti allo Stato, e per la condotta degli accusati, dei condannati ed altri prigionieri.

2° Dar distaccamenti onde recar soccorso ai comuni. provincie, e divisioni convicine turbate o minacciate da sommosse, sedizioni, o dall'incursione di ladri, masnadieri, ed altri malfattori.

113. Quando sarà bisogno di recar soccorso da un luogo in un altro pel mantenimento od il ristabilimento dell'ordine e della tranquillità pubblica, i distaccamenti della Milizia comunale in servizio ordinario saranno somministrati, se si tratti di operare in tutta l'estensione della divisione amministrativa, sulla richiesta dell'Intendente generale, e finalmente in altra divisione, in virtù di un Decreto Nostro.

In caso d'urgenza tuttavia, e sulla richiesta per iscritto del Sindaco di un comune in pericolo, i Sindaci dei comuni limitrofi, senza distinzione di divisione, potranno richiedere un distaccamento della Milizia comunale di marciare immediatamente sul punto minacciato, rendendo però conto, nel più breve termine, del movimento e dei motivi all'autorità superiore.

In tutti questi casi i distaccamenti della Milizia comunale non cesseranno d'essere sotto l'autorità civile. L'autorità militare non prenderà il comando dei distaccamenti della Milizia comunale pel mantenimento della pubblica tranquillità, che sulla richiesta dell'autorità amministrativa.

Il comandante del distaccamento di Milizia comunale, qualunque sia il suo grado, dovrà però sempre deferire, sotto la sua risponsabilittà, alle richieste in iscritto, o, in caso d'urgenza, anche verbali di chi è precipuamente incaricato della operazione.

Occorrendo servizi come sovra di distaccamento anzichè lo Stato abbia distribuite le armi alla Milizia comunale, il Sindaco darà facoltà ai militi di valersi d'armi proprie.

114. L'atto in virtù del quale, ne' casi determinati dai due articoli precedenti, la milizia comunale è chiamata a fare un servizio di distaccamento, stabilirà il numero degli uomini richiesti.

115. Nel caso di chiamata fatta conformemente agli articoli precedenti, il Sindaco, assistito dal comandante della Milizia di ciaschedun comune, formerà i distaccamenti fra gli uomini inscritti sul controllo del servizio ordinario, cominciando dai celibi e dai più giovani.

116. Quando i distaccamenti delle Milizie comunali si allontaneranno dal loro comune per più di ventiquattro ore, saranno assimilati alla truppa di linea pel soldo, l'indennità di via, e le somministranze in natura.

117. Non potranno i distaccamenti all'interno essere, ad un servizio fuori del loro comune, richiesti dall'Intendente per più di dieci giorni; dall'Intendente generale per più di venti giorni; ed in virtù di un nostro decreto per più di sessanta giorni.

SEZIONE II.

Disciplina.

118. Quando, in conformità dell'art. 112, la Milizia comunale dovrà fornire distaccamenti in servizio ordinario sulla richiesta dell'Intendente, dell'Intendente generale, o in virtù di un nostro decreto, le pene di disciplina saranno stabilite come segue:

Per gli ufficiali:

1. Gli arresti semplici, per dieci giorni al più;
2. L'ammonizione messa all'ordine;
3. Gli arresti di rigore per sei giorni al più;
4. La prigione per tre giorni al più;

Pei sotto-ufficiali e militi:

1. La consegna per dieci giorni al più;
2. L'ammonizione messa all'ordine;
3. La sala di disciplina, per sei giorni al più;
4. La prigione per quattro giorni al più.

119. Le pene degli arresti di rigore, della prigione e dell'ammonizione messa all'ordine, non potranno essere applicate che dal capo di corpo; le altre pene potranno essere applicate da ogni superiore al suo subordinato, con obbligo di renderne conto nelle ventiquattro ore, osservando la gerarchia dei gradi.

120. La privazione del grado pei motivi enunciati negli art. 80 e 83 sarà pronunciata da un Consiglio di disciplina composto siccome è detto nella Sezione VIII del Titolo III.

Non vi sarà che un solo Consiglio di disciplina per tutti i distaccamenti formati da una medesima provincia.

121. Ogni milite comunale designato per far parte di un distaccamento, che ricuserà di obbedire alla richiesta, o che abbandonerà il distaccamento senza autorizzazione, sarà tradotto davanti al tribunal di prefettura, e punito colla pena del carcere che non potrà eccedere un mese; s'egli è ufficiale, sotto-ufficiale, o caporale, sarà inoltre privato del suo grado.

Disposizione comune al Titolo precedente.

122. I militi comunali feriti a cagione di servizio avranno diritto ai soccorsi, pensioni, e ricompense che la legge accorda ai militari in attività di servizio.

TITOLO QUINTO

CORPI DISTACCATI DELLA MILIZIA COMUNALE PEL SERVIZIO DI GUERRA.

SEZIONE I.

Chiamata e servizio dei corpi distaccati.

123. La Milizia comunale deve fornire corpi distaccati per la difesa delle piazze forti, delle coste e frontiere del Regno, come ausiliari dell'esercito attivo.

Il servizio di guerra dei corpi distaccati della Milizia comunale, come ausiliari dell'esercito, non potrà durare più d'un anno.

124. I corpi distaccati non potranno essere tratti dalla Milizia comunale se non se in virtù di una legge speciale, o, vacando le Camere, per Decreto Noslro, che dovrà convertirsi in legge alla prossima sessione.

125. L'atto in virtù di cui la milizia comunale è chiamata a somministrare corpi distaccati per servizio di guerra, stabilirà il numero d'uomini richiesto.

SEZIONE II.

Designazione delle Milizie comunali per la formazione dei corpi distaccati.

126. In occasione di chiamata fatta in virtù di una legge o di un Decreto, conformemente all'art. 124, i corpi distaccati della Milizia comunale si comporranno:

1.° Dei militi che si presenteranno volontariamente, e che saranno riconosciuti idonei al servizio attivo:

2.° Dei giovani d'anni diciotto a' ventuno non ancora aggregati alla Milizia comunale, che si presenteranno volontariamente e saranno parimenti riconosciuti idonei al servizio attivo.

3.° Se questi arruolamenti non bastassero a compiere il contingente domandato, gli uomini saranno designati secondo l'ordine specificato nel seguente art. 128.

127. I giovani d'anni diciotto ai vent'uno arruolati volontariamente o surrogati nei corpi distaccati della Milizia comunale, rimarranno soggetti al Regolamento delle Leve; ma il tempo che i volontari avranno servito nei corpi distaccati della Milizia comunale conterà in deduzione del loro servizio nell' esercito regolare, se vi siano di poi chiamati.

128. Le designazioni dei militi comunali pei corpi distaccati saranno fatte dal Consiglio di ricognizione di ciaschedun comune fra tutti gl' inscritti sul controllo del servizio ordinario e sul controllo del servizio di riserva, nell'ordine seguente:

Prima classe, i celibi

Saranno considerati per celibi tutti coloro che posteriormente alla promulgazione della presente legge prendessero moglie prima di aver toccata l'età di ventitrè anni;

2.° I vedovi senza prole, — 3° gli ammogliati senza prole, — 4.° gli ammogliati con prole.

129. Per la classe dei celibi, i contingenti saranno ripartiti proporzionalmente al numero d'uomini appartenenti a ciascun anno, da ventuno fino a trentacinque anni.

In ciascun anno la designazione sarà fatta secondo l'età.

Per ciascun anno, da ventuno ai ventitrè, i vedovi e gli ammogliati saranno considerati come d'età maggiore dei celibi dell' anno medesimo, ai quali sono assimilati dall' art. 128 n.° 1.

In ciascuna delle altre successive classi, gli appelli saranno sempre fatti ricominciando dai meno attempati, fino ai trent'anni.

130. Il primogenito di minori, orfani di padre e di madre, il figlio unico, od il maggiore dei figli, o in difetto di figli, il nipote od il maggiore dei nipoti di madre attualmente vedova, di padre cieco, o di vecchio settuagenario, prenderanno ordine, nell' appello al servizio de'corpi distaccati, fra gli ammogliati senza prole, e gli ammogliati con prole.

131. In caso di richiami per le designazioni fatte dal consiglio di ricognizione, sarà statuito dal Comitato di revisione.

132. Non sono atti al servizio dei corpi distaccati:

1. I militi comunali che non hanno la statura determinata dal Regolamento per le Leve;

2. Quelli che da infermità provate o da difetti son resi inetti al servizio militare.

133. L'attitudine al servizio sarà giudicata da un consiglio di revisione, che si adunerà nel luogo in cui dovrà formarsi il battaglione.

Il consiglio sarà composto di sette membri, cioè:

L' Intendente generale della divisione, presidente, e in di lui mancanza il Consigliere d'intendenza da lui delegato;

Tre membri del Consiglio di ricognizione dei comuni che concorreranno alla formazione del battaglione;

Il maggiore;

E due dei capitani del battaglione medesimo, nominati dal comandante della provincia, o dal Governatore della divisione militare.

134. I Consigli di revisione valuteranno i motivi di esenzione relativi al numero dei figli.

135. I militi comunali che hanno surrogato all'esercito non sono dispensati dal servizio della Milizia comunale nei corpi distaccati; essi non prenderanno tuttavia luogo nell'appello se non se dopo i vedovi senza prole.

136. Il milite comunale designato per far parte di un corpo distaccato potrà surrogare in sua vece un suddito nostro d'età dai diciotto ai quaranta anni.

Dovrà il surrogato essere accettato dal Consiglio di revisione.

137. Se il surrogato è chiamato a servire per conto proprio in un corpo distaccato della Milizia comunale, il surrogante sarà tenuto di fornirne un altro, o di marciar esso stesso.

138. Il surrogante risponderà, in caso di diserzione, del suo surrogato.

139. Quando un milite comunale compreso nel ruolo del servizio ordinario, avrà surrogato in un corpo distaccato della milizia comunale, non cesserà per ciò di concorrere al servizio ordinario di essa milizia.

SEZIONE III.

Formazione, nomina agli impieghi, e amministrazione dei corpi distaccati della milizia comunale.

140. I corpi distaccati dalla milizia comunale in virtù degli articoli 123 e 124, saranno ordinati per battaglioni. Sarà in facoltà nostra di ordinare la riunione di questi battaglioni in legioni.

141. L'ordinamento dei battaglioni e delle compagnie, il numero, il grado degli uffiziali, e la composizione dei consigli di amministrazione saranno determinati con decreti nostri.

142. Pel primo ordinamento i caporali e sotto-ufficiali, i sottotenenti e luogotenenti saranno eletti dai militi comunali. Tuttavia i sergenti-furieri ed i furieri-maggiori saranno designati dai capitani, e nominati dai capi di corpo.

Gli ufficiali pagatori, gli aiutanti maggiori, i capitani e gli ufficiali superiori saranno di nostra nomina.

143. Gli uffiziali di nostra nomina potranno essere indistintamente presi nella milizia comunale, nell'esercito, o fra i militari in ritiro.

144. I corpi distaccati della milizia comunale, come ausiliari dell'esercito, sono assimilati, pel soldo e le somministranze in natura, alla truppa di linea.

Un nostro decreto determinerà i primi fondi, le masse, e gli accessori del soldo.

Gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati che godono una pensione di ritiro, cumuleranno, per quanto durerà il servizio, col soldo di attività dei gradi che avranno ottenuti nei corpi distaccati della milizia comunale,

145. La divisa e i distintivi dei corpi distaccati saranno eguali a quelli della milizia comunale in servizio ordinario,

Il governo somministrerà il vestito, l'armamento ed il fornimento ai militi comunali che non ne fossero provvisti, o non avessero i mezzi di fornirsi ed armarsi del proprio.

SEZIONE IV.

Disciplina dei corpi distaccati.

146. Quando i corpi distaccati della milizia comunale saranno formati, saranno sottoposti alla disciplina militare.

Ciò nulla meno, quando i militi comunali ricuseranno di ottemperare alla richiesta saranno puniti con pena di carcere che non potrà eccedere due anni; e quando abbandonassero il loro corpo senza autorizzazione, fuori della presenza del nemico, saranno puniti col carcere che non potrà eccedere tre anni.

Il Nostro Primo Segretario per gli affari dell' Interno provvederà senza indugio ad attuare l'ordinamento della Milizia comunale secondo le regole qui sopra stabilite, e l'ordinamento medesimo non potrà essere ritardato se non in quelle parti dei Nostri Stati, per le quali giudicheremo opportuna una dilazione: questa potrà estendersi sino a tre anni pei comuni rurali, e non potrà per gli altri oltrepassare un anno.

Mandiamo ai Nostri Ministri, Magistrati ed Ufficiali di osservare e fare eseguire il presente Editto, che sarà inserito negli Atti del Governo, e pubblicato, volendo che alle copie impresse nella Stamperia Reale si presti la stessa fede che all'originale.

Torino, addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO.

V. AVET.

V. DI REVEL.

V. GAZELLI pel Controllore generale.

BORELLI.

Tipografia Eredi Botta.